

# Accesso alla giustizia per i bambini migranti

Materiale di formazione sull'accesso  
alla giustizia per i migranti



® **Materiale di formazione sull'accesso alla giustizia per i migranti -**  
Materiale di formazione sull'accesso alla giustizia per i migranti

© Copyright International Commission of Jurists, Settembre 2021

L'International Commission of Jurists (ICJ) consente la riproduzione gratuita di estratti da una qualsiasi delle sue pubblicazioni, a condizione che ne sia dato il dovuto riconoscimento e che una copia della pubblicazione che porta l'estratto sia inviata alla loro sede al seguente indirizzo:

International Commission of Jurists  
Rue des Buis 3  
P.O. Box 1270  
1211 Geneva 1, Switzerland  
t: +41 22 979 38 00  
[www.icj.org](http://www.icj.org)

Questa pubblicazione è finanziata dal Programma Giustizia dell'Unione Europea (2014-2020). In contenuto di questa pubblicazione rappresenta esclusivamente le opinioni dell'autore ed è sua unica responsabilità. La Commissione Europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che possa essere fatto delle informazioni che contiene.



# **Accesso alla giustizia per i bambini migranti**

Materiale di formazione sull'accesso alla giustizia per i migranti

International Commission of Jurists (ICJ)  
Greek Council for Refugees (GCR)  
Forum for Human Rights (FORUM)  
Immigrant Council of Ireland (ICI)  
Scuola Superiore di Studi Universitari  
e di Perfezionamento Sant'Anna (SSSA)

Settembre 2021



# Accesso alla giustizia per i bambini migranti

FAIR PLUS project - Settembre 2021

## Sommario

<b>I. Definizioni</b>	<b>6</b>
1. Definizione di bambino e bambino migrante	6
2. Vulnerabilità	7
3. Valutazione dell'età e beneficio del dubbio	9
<b>II. Principi guida sui diritti dei bambini</b>	<b>14</b>
1. Il principio di non discriminazione	15
2. Il superiore interesse del minore	19
3. Il diritto a partecipare e ad essere ascoltato	24
4. L'obbligo positivo di fornire assistenza e protezione ai bambini migranti	28
<b>III. Accesso a procedure eque e sensibili ai minori</b>	<b>32</b>
1. Diritto a un equo processo e all'accesso al tribunale	32
2. Nomina di un tutore	34
3. Udienza pubblica	36
4. Assistenza e rappresentanza legale	38
5. Accesso alle informazioni (prima, durante e dopo il procedimento giudiziario)	43
6. Riservatezza e condivisione delle informazioni	46
7. Diritto all'interpretazione	47
8. Il requisito del tempo ragionevole	48
9. I diritti dei minori vittime di reato	50
<b>IV. Registrazione della nascita</b>	<b>56</b>
<b>V. Comunicazione a misura di bambino</b>	<b>57</b>
1. Aspetti pratici	57
2. Come comunicare con un cliente minore	58

Questo modulo di formazione è l'ultimo di una serie di cinque parti di materiali formativi<sup>1</sup> sulla protezione dei diritti dei migranti in Europa. Questa parte fornisce una panoramica dei principi guida sull'accesso alla giustizia per i bambini migranti ed elenca i principali diritti rilevanti.

## I. Definizioni

### 1. Definizione di bambino e bambino migrante

Ai fini di questi moduli formativi sui diritti dei bambini migranti, utilizziamo questa definizione di bambino, come stabilita dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF) (Risoluzione 44/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) del 20 novembre 1989). È importante essere consapevoli che una definizione diversa potrebbe essere utilizzata nelle varianti delle legislazioni nazionali, comprese le diverse leggi dello stesso Stato, che possono utilizzare definizioni divergenti riguardanti il bambino, o l'età alla quale si raggiunge la maggiore età.

Secondo il diritto internazionale, la CDF stabilisce all'articolo 1 che "si intende per bambino ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni". Secondo gli standard del Consiglio d'Europa, la maggior parte dei documenti riguardanti i bambini adoperano la definizione della CDF di bambino. Alcuni esempi comprendono l'articolo 4 (d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'Azione contro il Traffico di Esseri Umani (CETS 197, 16 Maggio 2005), o l'articolo 3 (a) del Consiglio d'Europa relativo alla Convenzione sulla Protezione dei bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l'Abuso sessuale ([Convenzione di Lanzarote](#), CETS N. 201, 25 ottobre 2007).

Chiunque sotto i diciotto anni dovrebbe essere trattato come un bambino, deve aver diritto a trattamenti e procedure speciali, nonostante le disposizioni sulla normativa nazionale

#### **Convenzione sui Diritti del Fanciullo, 1989**

##### **Articolo 1**

"Ai sensi della presente Convenzione si intende per bambino ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile."

#### **Consiglio d'Europa Convenzione sulla lotta contro la tratta di Esseri Umani, 2005**

##### **Articolo 4(d)**

(d) Per "bambino" s'intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni

Non esiste una definizione giuridica internazionale specifica di bambino migrante. Un bambino migrante ai sensi della CDF è chiunque abbia meno di diciotto anni e comprende tre categorie:

1. Figli/e di lavoratori migranti, come persone definite dal Comitato per la protezione dei lavoratori migranti (CLM),
2. Minorenni non accompagnati/minori separati dai genitori al di fuori del loro paese di nazionalità e, in caso di apolidia, del loro paese di residenza (come definito nel [Commento Generale n. 6](#) del Comitato sui diritti del fanciullo (CRC): trattamento dei minori non accompagnati e separati al di fuori del loro paese di origine, CRC/GC/2005/6, 1 settembre 2005)
3. Bambini/e considerati rifugiati secondo la definizione della [Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati](#) (Convenzione e protocollo relativo allo status dei rifugiati, risoluzione 2198 (XXI) 1951) e richiedenti asilo.

---

<sup>1</sup> Questi materiali formativi sull'accesso alla giustizia per i migranti sono stati sviluppati come parte del progetto FAIR PLUS (Fostering Access to Immigrant Rights) e comprende i seguenti moduli formativi:

0. Accesso alla giustizia
- I. Procedure eque in materia di asilo e rimedio effettivo
- II. Accesso alla giustizia in stato di detenzione
- III. Accesso alla giustizia per i diritti economici, sociali e cultura
- IV. Accesso alla giustizia nella protezione della vita familiare del migrante
- V. Accesso alla giustizia per i bambini migranti.

## **Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (CRMW), Risoluzione UNGA 45/158 del 18 dicembre 1990**

### **Articolo 2**

Ai fini della presente Convenzione:

1. Il termine "lavoratore migrante" si riferisce a una persona che sta per essere occupata, è già occupata o è stata occupata in una attività remunerata, in uno Stato di cui non possiede la cittadinanza.

## **CRC, Commento Generale N. 6: Trattamento di minori non accompagnati e separati al di fuori del loro paese di origine, 2005**

(...)

7. **I bambini non accompagnati** (chiamati anche minori non accompagnati) sono bambini, come definiti nell'articolo 1 della Convenzione (CDF), che sono stati separati sia dai genitori che da altri parenti e non sono assistiti da un adulto che, per legge o consuetudine, ne è responsabile.
8. **I bambini separati** sono bambini, come definiti nell'articolo 1 della Convenzione, che sono stati separati da entrambi i genitori, o dal loro precedente tutore legale o consuetudinario primario, ma non necessariamente da altri parenti. Questi possono quindi comprendere bambini accompagnati da altri membri adulti della famiglia.

## **2. Vulnerabilità**

Ai sensi del diritto internazionale, i bambini, a causa della loro immaturità fisica e mentale, hanno diritto ad una speciale protezione legale, attenzione e salvaguardie. Oltre a tutti i diritti umani a loro applicabili, i bambini hanno ulteriori diritti rispetto a quelli degli adulti.

I bambini migranti spesso si trovano in situazioni di doppia o perfino di molteplice vulnerabilità, in quanto bambino, rifugiato o bambino migrante, non accompagnato o separato dalla sua famiglia, con disabilità, vittima di abusi ecc. **I bambini migranti spesso incontrano dei limiti all'accesso alla giustizia, istruzione, servizi sociali e sanitari.**

### *Diritto Internazionale*

In un Commento Generale Congiunto, (CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22, 16 novembre 2017), il Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (CMW) e il Comitato per i diritti dei bambini (CRC) riconoscono la particolare vulnerabilità dei bambini colpiti dalla migrazione. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) definisce la vulnerabilità nel contesto della migrazione come "*una capacità limitata di evitare, resistere, affrontare o di riprendersi dalla violenza, dallo sfruttamento e dall'abuso*".<sup>2</sup> La condizione di vulnerabilità dei bambini migranti può dipendere dalla situazione di fatto del bambino o dalle caratteristiche personali.

## **Commento Generale Congiunto n. 3 (2017) del Comitato per la Protezione Dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie e n. 22 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sui principi generali riguardanti diritti dei bambini nel contesto della migrazione internazionale**

3. Nel contesto della migrazione internazionale, i bambini si possono trovare in una situazione di doppia vulnerabilità sia come bambini, sia come bambini condizionati dalla migrazione che: (a) sono essi stessi migranti, da soli o con le loro famiglie; (b) sono nati da genitori migranti nei paesi di destinazione, o (c) rimangono nel loro paese di origine mentre uno o entrambi i genitori sono emigrati in un altro paese. Ulteriori vulnerabilità potrebbero riguardare la loro origine nazionale, etnica o sociale; Genere; orientamento sessuale o identità di genere; religione; disabilità; stato di immigrazione o residenza; stato di cittadinanza; età; status economico; opinione politica o di altro tipo; o altro status
40. I minori non accompagnati e separati sono soggetti ad ulteriori vulnerabilità e possono essere più esposti a rischi, come forme di violenza sessuale, di genere e di altro tipo e tratta a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo. Anche i bambini che viaggiano con le loro famiglie spesso assistono a, e subiscono, violenza.

<sup>2</sup> Manuale IOM, *Protection e Assistance for Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation e Abuse*, 2018.

**Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), Risoluzione 1509(2006) sui diritti Umani dei migranti irregolari (...)**

13.7 Tutti i bambini, ma anche gli altri gruppi vulnerabili come gli anziani, le madri single e in modo più generico le bambine e le donne, devono godere di una protezione e di un'attenzione particolare.

**Comitato delle NU sui Diritti del fanciullo, Commento Generale No. 14 sul diritto del bambino ad ottenere quale considerazione primaria i suoi superiori interessi (art. 3, comma 1), CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013**

e) Situazione di vulnerabilità

75. Un elemento importante da prendere in considerazione è la situazione di vulnerabilità del bambino come: l'essere disabile, il suo appartenere ad un gruppo minoritario, l'essere un rifugiato o richiedente asilo, vittima di abusi, il vivere per strada, ecc. Lo scopo di determinare il migliore interesse per il bambino o bambini in situazione di vulnerabilità, non dovrebbe essere soltanto in relazione al totale godimento di tutti i diritti previsti dalla Convenzione, ma altresì, con riguardo alle altre normative sui diritti umani relative a queste situazioni specifiche, come quelle previste dalla convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità, tra cui La Convenzione riguardante lo Status di Rifugiato.

76. Il superiore interesse di un bambino in una specifica situazione di vulnerabilità non sarà lo stesso di tutti i bambini nella stessa situazione di vulnerabilità. Le Autorità e coloro che hanno potere decisionale devono prendere in considerazione la diversa tipologia e i diversi gradi di vulnerabilità di ciascun bambino, poiché ciascun bambino è unico e ogni situazione dev'essere valutata secondo l'unicità di ciascuno di essi. Si dovrà effettuare una valutazione individualizzata della storia di ciascun bambino sin dalla nascita, con controlli regolari da parte di un team multidisciplinare ed una sistemazione ragionevole attraverso tutto il processo di sviluppo del bambino.

**Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, CtEDU, Ricorso n. 13178/03, Sentenza del 12 ottobre 2006**

La posizione [della minore separata dalla sua famiglia] è stata caratterizzata dalla sua estrema giovane età, il fatto che fosse una migrante irregolare in un paese straniero e il fatto che non era accompagnata dalla sua famiglia da cui era stata separata in modo tale da essere rimasta in balia di se stessa. Era, per tanto, in una situazione di estrema vulnerabilità.

**Consiglio per i Diritti Umani (HCR), Rapporto del Relatore Speciale sull'indipendenza di giudici e avvocati – Proteggere i bambini nel sistema giudiziario, A/HRC/29/26 (e corrigendum A/HRC/29/26/Corr.1), 1 aprile 2015**

24. Il principio della non discriminazione è particolarmente rilevante quando gli ordinamenti giudiziari che si occupano di gruppi di bambini particolarmente vulnerabili, come i bambini di strada, bambini appartenenti a minoranze, i bambini migranti e i richiedenti asilo, bambini con disabilità, o bambini soldato, che possano aver necessità di particolare attenzione, protezione e abilità da parte dei professionisti che con loro interagiscono, in modo particolare gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici.

**Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla Giustizia a misura di minorenne (Adottata dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010 alla 1098<sup>a</sup> riunione dei Delegati dei Ministri)**

**D. Protezione dalla discriminazione**

1. I diritti dei minori sono protetti senza discriminazioni (...)

2. Una protezione e un'assistenza specifiche possono dover essere assicurate ai minori più vulnerabili, quali i minori migranti, rifugiati e richiedenti asilo, i minori non accompagnati, i minori diversamente abili, senza dimora e di strada, i minori Rom ed i minori affidati ad istituti.

Nel febbraio 2019, la Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) ha affermato che la situazione di vulnerabilità dei bambini migranti dovrebbe avere primaria considerazione nella valutazione del loro caso, e che gli Stati hanno obblighi positivi derivanti dall'articolo 3 di proteggere e di prendersi cura dei bambini in situazioni di vulnerabilità. Ciò è chiaramente delineato nei [Principi e linee guida dell'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissario per i diritti umani \(OHCHR\), supportati da una guida pratica, sulla protezione dei diritti umani dei migranti in situazioni vulnerabili](#) (2017) che stabiliscono la necessità di garantire che i bambini sono trattati innanzitutto come bambini (Principio 10, p. 42-44).

#### **H.A. e altri c. Grecia, Corte EDU, Ricorso n. 19951/16, 28 febbraio 2019**

171. La situazione dei ricorrenti era caratterizzata dalla loro giovane età, dal fatto che erano stranieri illegali in un paese sconosciuto, che non erano accompagnati e quindi, lasciati in balia di sé stessi. Vista la protezione assoluta conferita dall'articolo 3 della Convenzione, si dovrebbe, secondo la Corte, tener presente che questi elementi sono decisivi. I ricorrenti rientravano senz'alcun dubbio nella categoria delle persone più vulnerabili della società e spettava allo Stato greco proteggerli e prendersi cura di loro adottando misure adeguate nei loro confronti ai sensi degli obblighi positivi derivanti dall'art. 3 (*Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga*, sopra citata, par. 55).

#### **Khan c. Francia, Corte EDU, Ricorso n. 12267/16, 28 febbraio 2019**

74. Nei casi riguardanti minori stranieri, siano essi accompagnati o non accompagnati, la situazione di estrema vulnerabilità del minore è il fattore decisivo e prevale sulle riflessioni relative al suo status di migrante irregolare (...). La Corte ha quindi sottolineato nella sentenza Rahimi (ibid.) che, in quanto minore straniero non accompagnato senza permesso di soggiorno, il ricorrente rientrava nella "categoria degli individui più vulnerabili della società" e che era compito della Grecia proteggerlo e provvedere a lui adottando misure adeguate in conformità con i suoi obblighi concreti ai sensi dell'articolo 3.

#### **OHCHR, Principi e linee guida, supportati da una guida pratica, sulla protezione dei diritti umani dei migranti in situazioni di vulnerabilità, 2017**

##### **Principio 10: garantire i diritti umani di tutti i bambini nel contesto della migrazione e garantire che i bambini migranti siano trattati innanzitutto come bambini.**

1. (...) L'interesse superiore del minore dovrebbe sempre avere la precedenza sugli obiettivi di gestione della migrazione o su altre considerazioni amministrative. I bambini nel contesto della migrazione devono essere trattati innanzitutto come bambini. Tutti i bambini, indipendentemente dall'età, dovrebbero godere di pari standard di protezione.

### **3. Valutazione dell'età e beneficio del dubbio**

Data la definizione di bambino e il diritto dei bambini a cure speciali e protezione, è importante garantire ai soggetti che abbiano meno di 18 anni l'essere trattati come minori. In caso di dubbio, il soggetto dovrebbe essere trattato come un minore (salvo e fino a prova contraria).

Per valutazione dell'età si intendono le procedure attraverso le quali le autorità cercano di stabilire l'età di un migrante per determinare se l'individuo è o potrebbe essere un minore e quindi, se si devono applicare delle procedure speciali e regole applicabili ai minori e se il soggetto deve ricevere cure e trattamenti speciali.

La valutazione dell'età al fine di determinare i diritti procedurali e sostanziali di una persona dovrebbe essere effettuata solo quando sussistono dubbi sul fatto che una persona sia o meno un minore. Nel contesto della migrazione, tale valutazione deve essere effettuata in modo positivo, umano e celere, al fine di rispettare l'articolo 10 della CDF (*vedi riquadro sotto*). Fino a prova contraria, un individuo dovrebbe essere trattato come un minore.

#### **Corte EDU, Abdullah Elmi e Aweys Abubakar c. Malta, Ricorsi nn. 25794/13 e 28151/13, 22 novembre 2016**

145. La Corte, da un lato, è sensibile all'argomento del governo secondo cui le persone dall'aspetto più giovane sono individuate rapidamente e che la procedura è più lunga solo nei casi di persone prossime all'età adulta, così come afferma che nel 2013 su 567 individui, solo 274 sono stati giudicati minorenni (...). La Corte nota che, come constatato nella sentenza *Maha-*

*med Jama*, sopra citata, meno del 10% degli arrivi ha affermato di essere minorenne nel 2012 (cioè quando i ricorrenti hanno iniziato la procedura di accertamento sull'età). A questo proposito, la Corte ritiene che, nonostante il fatto che i casi "limite" possano richiedere un'ulteriore valutazione, il numero di presunti minori all'anno presentato dal governo non può giustificare una durata superiore a sette mesi per determinare le rivendicazioni dei ricorrenti. In effetti, il Governo non ha spiegato perché fosse necessario che il primo ricorrente, nel caso di specie, abbia dovuto aspettare alcune settimane il primo colloquio per essere sottoposto alla valutazione dell'età (vedere paragrafo 18 sopra) ed abbia dovuto aspettare circa sette mesi per prendere una decisione dopo un test medico standard. La Corte rileva che durante questo periodo il primo ricorrente sia rimasto in detenzione, nonostante gli fosse stato detto oralmente che era stato giudicato minorenne sei mesi prima (vedere paragrafo 18). Allo stesso modo, il Governo non ha spiegato perché, a seguito del suo colloquio, il secondo ricorrente abbia dovuto attendere cinque mesi per sottoporsi al test FAV e attendere altri due mesi e mezzo per tale decisione, e quindi per il suo rilascio con provvedimento di custodia cautelare. Infatti, nel caso di specie, emerge che nell'ottobre 2012 le autorità erano già a conoscenza del fatto che il primo ricorrente era un minore, e tuttavia questi è rimasto in detenzione fino a quando è stato emesso un ordine di custodia cautelare il 19 aprile 2013, mentre il secondo ricorrente è rimasto in detenzione per almeno un altro mese successivo alla determinazione della sua età. A questo proposito la Corte nota che la politica del governo afferma chiaramente che le persone vulnerabili sono esenti da detenzione e che i minori non accompagnati sono considerati una categoria vulnerabile (vedere paragrafi 30 e 31 sopra).

146. Ne consegue che, anche ammettendo che la detenzione fosse strettamente collegata al motivo di detenzione invocato, e precisamente per impedire un ingresso non autorizzato, e in pratica per consentire il trattamento della domanda di asilo dei richiedenti con la necessaria preventiva valutazione dell'età, i ritardi nel caso di specie, in particolare quelli successivi alla determinazione dell'età dei ricorrenti, sollevano seri dubbi sulla buona fede delle autorità. Una situazione resa ancora più grave dal fatto che ai ricorrenti mancava ogni garanzia procedurale (come dimostrato dalla constatazione della violazione dell'articolo 5 par. 4, paragrafo 124 sopra), nonché dal fatto che in nessuna fase le autorità hanno accertato se il confinamento dei ricorrenti presso un luogo di detenzione per immigrati fosse una misura di ultima istanza per la quale non era disponibile alcuna alternativa (...).

È necessario il consenso del bambino nella procedura di valutazione dell'età. La valutazione dell'età deve essere condotta in modo scientifico, sicuro, adatto ai minori e in base al genere ed in modo equo, evitando qualsiasi rischio di violazione dell'integrità fisica del bambino; tenendo in conto il dovuto rispetto per la dignità umana. Qualsiasi esame medico deve essere eseguito nel pieno rispetto della dignità della persona, l'esame deve essere il meno invasivo possibile e deve essere eseguito da medici professionisti qualificati. Le misure di identificazione come la valutazione dell'età dovrebbero tenere conto non solo dell'aspetto fisico dell'individuo, ma anche della sua maturità psicologica.<sup>3</sup>

Una persona non dovrebbe essere dichiarata adulta esclusivamente sulla base del suo rifiuto di sottoporsi agli esami medici (*J.A.B c. Spain* op. cit.).

Vi dovrà essere una effettiva convenienza per contestare una decisione relativa alla valutazione dell'età attraverso un riesame giudiziario<sup>4</sup>. Ai bambini dovrebbero essere fornite informazioni legali e procedurali, ivi compreso il modo in cui una decisione può essere impugnata.

## Convenzione sui Diritti del fanciullo (CRC), 1989

### Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. 7 Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari. [...].

<sup>3</sup> Si vedano le raccomandazioni in *N.B.F c. Spagna*, CRC/C/79/D/11/2017, 27 settembre 2018, para 12.7; *A.L c. Spagna*, CRC/C/81/D/16/2017, 31 maggio 2019, para 12.7 ; *J.A.B c. Spagna*, CRC/C/81/D/22/2017, 31 maggio 2019, para 13.6 ; *R.K c. Spagna*, CRC/C/82/D/27/2017, 18 settembre 2019, para 9.7.

<sup>4</sup> Vedi le raccomandazioni del CRC in *R.K c. Spain*, op. cit., para 10. C; e *M.T. c. Spain*, 18 settembre 2019, CRC/C/82/D/17/2017, para 14.c.

In un Commento Generale Congiunto (CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23, 16 novembre 2017), il CLM e il CRC hanno definito i principi da applicare al processo di valutazione dell'età. I principi generali della CDF, come l'interesse superiore del minore, il consenso libero e informato e la non discriminazione, sono applicabili, così come qualsiasi disposizione pertinente della Convenzione<sup>5</sup>. Il processo di valutazione dell'età deve essere condotto utilizzando un approccio olistico e multidisciplinare che garantisca che tutte le garanzie e i principi necessari esplorati siano in atto e che i diritti del richiedente siano protetti.

**Commento Generale Congiunto N. 4 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 23 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sugli obblighi dello Stato in merito ai diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione internazionale in paesi di origine, transito, destinazione e rimpatrio**

4. Per fare una stima informata dell'età, gli Stati dovrebbero avviare una valutazione completa dello sviluppo fisico e psicologico del bambino, diretta da pediatri specializzati o altri professionisti che siano abili nel combinare i diversi aspetti dello sviluppo. Tali valutazioni si dovrebbero svolgere in modo rapido, adatto ai bambini, sensibile al genere e culturalmente adeguato, ivi comprese le interviste ai bambini e, se del caso, agli adulti accompagnatori, in una lingua che il bambino comprenda. I documenti disponibili devono essere considerati autentici a meno che non sia provato il contrario e si dovranno prendere in considerazione le dichiarazioni dei bambini e dei loro genitori o parenti. Il beneficio del dubbio dovrebbe essere concesso alla persona da valutare. Gli Stati dovrebbero astenersi dall'utilizzare metodi medici basati, tra l'altro, sull'analisi delle ossa e degli esami dentali, che possono essere imprecisi, con ampi margini di errore, e possono anche essere traumatici e portare a processi giudiziari non necessari. Gli Stati dovrebbero garantire che le loro determinazioni possano essere riesaminate o appellate a un organo indipendente adatto.

**CRC, Commento Generale n. 6: Trattamento dei minori non Accompagnati o Separati dalle famiglie fuori dai Loro Paese di Origine, 2005**

(V) RISPOSTA AI BISOGNI DI PROTEZIONE DI CARATTERE GENERALI E SPECIFICO

(a) Valutazione iniziale e misure

31. L'interesse superiore del bambino deve essere il principio guida per determinare le necessità di protezione e l'ordine di misure da prendere nei confronti dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. Queste prime procedure di valutazione, in particolare, comprendono quanto segue:

(i) Rendere prioritaria l'identificazione del bambino come non accompagnato o come separato dalla propria famiglia al momento dell'arrivo alla frontiera o non appena le autorità vengono a conoscenza della presenza del bambino nel territorio del paese (art. 8). Questi criteri di identificazione includono anche una valutazione dell'età e dovrebbero prendere in considerazione non solo le sembianze dell'individuo ma anche la sua maturità psicologica. Inoltre, la valutazione deve essere svolta in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell'età e del sesso; in modo garbato, cercando di evitare ogni rischio di violazione dell'integrità fisica del bambino; nel pieno rispetto della dignità umana, e nei casi incerti in cui vi è la possibilità che si tratti di un minore, si dovrebbe accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino; [...].

**CRC, NBF c. Spagna, CRC/C/79/D/11/2017, 27 settembre 2018**

12.3 Il Comitato ritiene che la determinazione dell'età di un giovane che dichiara di essere un minore sia di fondamentale importanza, poiché il risultato determina se tale persona avrà diritto o sarà escluso dalla protezione nazionale in quanto minore. Allo stesso modo, e questo punto è di vitale importanza per il Comitato, il godimento dei diritti contenuti nella Convenzione deriva da tale determinazione. È quindi di fondamentale importanza che vi sia un giusto processo per determinare l'età di una persona, così come l'opportunità di contestare il risultato attraverso un processo di appello. Mentre quel processo sarà in corso, la persona dovrebbe ricevere il beneficio del dubbio ed essere trattata come un minore. Di conseguenza, il Comitato ritiene che l'interesse superiore del bambino dovrebbe essere una riflessione primaria durante tutto il processo per la determinazione dell'età.

12.4 Il Comitato ricorda che, in assenza di documenti di identità o altre prove adeguate, "per fare una stima informata dell'età, gli Stati dovrebbero intraprendere una valutazione com-

<sup>5</sup> Per maggiori informazioni sui principi generali della CRC cfr. Sezione II Principi guida dei diritti dei bambini, di questo modulo.

pleta dello sviluppo fisico e psicologico del bambino, condotta da pediatri specialisti o altri professionisti esperti nel combinare i diversi aspetti dello sviluppo. Tali valutazioni si dovrebbero svolgere in modo rapido, adatto ai bambini, sensibile al genere e culturalmente adeguato, ivi comprese le interviste ai bambini e, se del caso, agli adulti accompagnatori, in una lingua che il bambino comprenda. I documenti disponibili si dovrebbero considerare autentici, a meno che non sia provato il contrario, e le dichiarazioni dei minori si dovranno prendere in considerazione. Il beneficio del dubbio dovrebbe essere concesso alla persona da valutare. Gli Stati dovrebbero astenersi dall'utilizzare metodi medici basati, tra l'altro, sull'analisi delle ossa e degli esami odontoiatrici, che possono essere inaccurati, con ampi margini di errore, e possono anche essere traumatici e portare a processi legali non necessari".

Ogni volta che un bambino sia tenuto a dimostrare l'età e non sia in possesso di un certificato di nascita, lo Stato dovrebbe fornire al bambino un certificato di nascita tempestivamente e gratuitamente. Se non vi è alcuna prova dell'età tramite certificato di nascita, l'autorità responsabile dovrebbe accettare tutta la documentazione che possa dimostrare l'età, come la notifica di nascita, gli estratti dei registri di nascita, i documenti di battesimo o equivalenti, o le pagelle scolastiche. I documenti si dovrebbero considerare autentici salvo non vi sia la prova contraria (CRC/C/G/24, [CRC Commento generale n. 24 sui diritti dei bambini nel sistema di giustizia minorile](#), paragrafi 33. Vedere anche RK c. Spagna, CRC/C/82/D/27/2017, paragrafo 10. C; [MT c. Spagna](#), CRC/C/82/D/17/2017, paragrafo 14.c). Le autorità dovrebbero consentire interviste o testimonianze da parte dei genitori in merito all'età, o che le affermazioni siano presentate da insegnanti o leader religiosi o comunità che siano a conoscenza dell'età del bambino. Solo se queste misure si rivelano infruttuose può esserci una valutazione dello sviluppo fisico e psicologico del bambino, condotta da pediatri specializzati o altri professionisti esperti nella valutazione di diversi aspetti dello sviluppo (CRC/C/GC/24, [CRC Commento Generale n. 24](#), op. cit., paragrafo 33).

### *Diritto dell'Unione Europea*

A livello dell'UE, oltre a tutte le garanzie fornite dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia, la Direttiva Procedure dell'UE sull'Asilo (2013/32/EU del 2013) prevede i requisiti su come si deve effettuare la valutazione dell'età e sancisce la presunzione della minore età.

#### **Direttiva 2013/32/UE: procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione) (Direttiva Procedure), Doc. N. 32013L0032**

##### **Articolo 25**

(...)

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, considerano il richiedente un minore.

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.

Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

- (a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;
- (b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l'età dei minori interessati; e
- (c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi a una visita medica non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

In caso di decisione negativa (discordante con l'età richiesta), le autorità dovrebbero spiegare i motivi della decisione e informare il richiedente su come può essere impugnata. Poiché l'infanzia/età adulta del richiedente può influenzare il modo in cui viene portata avanti la procedura di protezione internazionale (priorità, garanzie, ecc.), la decisione sulla valutazione dell'età si dovrebbe emettere separatamente e prima della decisione sulla protezione internazionale. Qualora non esista un diritto separato di ricorso contro il risultato della decisione di accertamento dell'età stessa, si dovrebbe mettere a disposizione l'opportunità di contestare il risultato attraverso la revisione giudiziaria, oppure come parte dell'esame della domanda di protezione in modo globale. Il soggetto dovrebbe avere accesso ad un rappresentante o al supporto legale per essere assistito nel processo.

**European Asylum Support Office Guida pratica EASO sull'accertamento dell'età (seconda edizione), p. 37**

In risposta a queste sfide, l'EASO ha elaborato raccomandazioni chiave, che saranno discusse in modo approfondito in questa pubblicazione. Questi possono essere riassunti come segue.

1. L'interesse superiore del bambino (BIC) dovrebbe essere osservato non solo quando un bambino viene identificato come tale, ma anche quando sussistono dubbi sul fatto che il richiedente possa essere un bambino.
2. La valutazione dell'età non dovrebbe essere una pratica di routine. La necessità della valutazione dovrebbe essere debitamente giustificata sulla base di dubbi concreti sull'età indicata.
3. L'attuazione del principio del BIC richiede una valutazione dell'età incentrata sul bambino che dovrebbe porre il bambino al centro ed essere adattata alle esigenze specifiche del richiedente (sesso, fascia di età contestata, background culturale, ecc.).
4. Il beneficio del dubbio deve essere concesso non appena compaiono dubbi sull'età dichiarata, durante la valutazione dell'età e fino a quando non vengono forniti risultati conclusivi. Il richiedente deve essere considerato e trattato come un bambino fino a quando non viene accertato che è un adulto.
5. Per il minore, o presunto minore, deve essere nominato un tutore/rappresentante che si assicuri che il minore possa partecipare alla valutazione, sia stato informato sul processo di valutazione dell'età in modo child-friendly, sensibile al genere e adeguato all'età in una lingua che il bambino può capire e, di fatto, comprendere appieno il processo di valutazione. Queste informazioni sono essenziali per consentire al bambino di esprimere punti di vista, desideri e opinioni e prendere una decisione informata per partecipare al processo.
6. Il processo di valutazione dell'età deve essere condotto utilizzando un approccio olistico e multidisciplinare che garantisca che tutte le necessarie misure di garanzia e i principi esplorati siano messi in atto e che i diritti del richiedente siano protetti.
7. Poiché nessun singolo metodo attualmente disponibile può determinare l'età esatta di una persona, una combinazione di metodi che valutano non solo lo sviluppo fisico ma anche la maturità e lo sviluppo psicologico del richiedente può ridurre la fascia di età in questione.
8. Nessun metodo che implichi la nudità o l'esame, l'osservazione o la misurazione dei genitali o delle parti intime deve essere utilizzato ai fini della valutazione dell'età.

**European Asylum Support Office (EASO) Guida pratica sull'accertamento dell'età (2nd edizione), pp. 11-12**

Il principio del beneficio del dubbio si deve applicare quando si valuta l'età di un individuo, compreso il migrante:

1. Fintantoché non sia stata completata la valutazione dell'età e qualora vi siano dubbi, al soggetto si dovrà garantire il beneficio del dubbio e trattato come un minore.
2. Laddove sia il dovere del richiedente di motivare la domanda di protezione internazionale, ma le dichiarazioni del richiedente non siano supportate da prove documentali o altre prove, ai sensi dell'Art. 4(5) della **Direttiva Qualifiche**<sup>6</sup> se:

Il richiedente abbia fatto uno sforzo reale per motivare la sua domanda;

- a) Tutti gli elementi importanti a disposizione del richiedente siano stati inoltrati, ed una spiegazione soddisfacente sia stata fornita riguardo la mancanza di qualunque altro elemento rilevante;
- b) le dichiarazioni del richiedente sono giudicate coerenti e plausibili e non contrastano con le informazioni specifiche e generali disponibili rilevanti per il caso del richiedente;
- c) il richiedente abbia inoltrato domanda di protezione internazionale il più presto possibile, salvo che il richiedente non dimostri un buon motivo per non averlo fatto; e
- d) sia stata accertata la credibilità generale del richiedente.

Coerentemente con il Commento Generale 6 della Commissione sui Diritti dell'infanzia e la Direttiva sulle Procedure di Asilo dell'UE se, dopo la valutazione dell'età, permane l'incertezza, l'individuo dovrebbe ricevere il beneficio del dubbio: qualora esista la possibilità che l'individuo sia un bambino, lui o lei dovrebbe essere trattato come tale.

Il beneficio del dubbio è un principio chiave e una salvaguardia nel campo dell'accertamento dell'età poiché nessuno degli attuali metodi di accertamento dell'età è in grado di determinare con certezza un'età specifica.

**Guida pratica sull'accertamento dell'età (2nd edizione), pp. 22**

## II. Principi guida sui diritti dei bambini

I principi guida sui diritti dei bambini sono requisiti fondamentali per la realizzazione di tutti i diritti di un bambino sanciti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia (CDF). Questi principi guida includono:

1. Non discriminazione;
2. Il superiore interesse del minore;
3. Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo; e
4. Il diritto di partecipare e di essere ascoltati.

Questa sezione introduce tutti questi principi guida nonché l'obbligo positivo degli Stati di fornire assistenza e protezione ai bambini migranti.

### **CRC, Commento Generale No. 5 sulle misure generali di implementazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, CRC/GC/2003/5, 27 novembre 2003**

12. Lo sviluppo di una prospettiva dei diritti dei bambini all'interno del Governo, del Parlamento e della magistratura è richiesto ai fini di un'efficace attuazione dell'intera Convenzione e, in particolare, alla luce dei successivi articoli enunciati nella Convenzione e identificati dal Commento in quanto principi generali:

#### **Articolo 2**

L'obbligo degli Stati di rispettare e garantire i diritti enunciati nella Convenzione a ogni bambino che dipende dalla loro giurisdizione **senza discriminazione di sorta**. L'obbligo di non discriminazione richiede fortemente agli Stati di identificare i singoli bambini o i gruppi di bambini per i quali il riconoscimento e la realizzazione dei diritti richiede l'adozione di misure speciali. Ad esempio, il Comitato nota in particolare, la necessità di una raccolta dei dati disaggregata in modo tale da poter identificare la discriminazione o una potenziale discriminazione. Combattere la discriminazione potrebbe richiedere di attuare delle modifiche alla legislazione, nell'amministrazione o nell'allocatione di risorse, nonché di adottare misure educative finalizzate a modificare i comportamenti. Dovrebbe essere messo in evidenza il fatto che l'attuazione del principio di non

<sup>6</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione).

discriminazione delle pari opportunità di accesso ai diritti non implica un trattamento identico. Un Commento generale del Comitato per i diritti umani ha sottolineato l'importanza di adottare misure speciali al fine di diminuire ed eliminare le circostanze che causano la discriminazione.

### **Articolo 3(1)**

L'interesse superiore del minore come considerazione preminente in tutti i provvedimenti che riguardano i bambini. L'articolo si riferisce alle misure intraprese dalle "istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi". Il principio richiede misure energiche da parte del Governo, del Parlamento e della magistratura. Ogni organo o istituzione legislativa, amministrativa e giudiziaria è tenuta ad attuare il principio dell'interesse superiore valutando sistematicamente in che modo le loro decisioni e azioni incidono o incideranno sui diritti e gli interessi dei bambini – attraverso, ad esempio, una proposta di legge, una legge vigente, una politica, un'azione amministrativa o una decisione del tribunale, incluse le decisioni che non riguardano direttamente i bambini, ma alle quali sono interessati indirettamente.

### **Articolo 6**

Il diritto alla vita inerente al bambino e l'obbligo degli Stati parti di garantire in massima misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino. Il Comitato si aspetta che gli Stati interpretino "sviluppo" nel senso più ampio del termine in quanto si tratta di un concetto olistico, che abbraccia lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, psicologico e sociale del bambino. Le misure di attuazione dovrebbero essere finalizzate a raggiungere lo sviluppo ottimale per tutti i bambini.

### **Articolo 12**

Il diritto del bambino di esprimere liberamente la propria opinione su "ogni questione che lo interessa", e ricevere la dovuta considerazione per tali opinioni. Questo principio, il quale mette in evidenza il ruolo di partecipante attivo del bambino alla promozione, la protezione e il monitoraggio dei propri diritti, si applica in maniera equa a tutte le misure adottate dagli Stati al fine di attuare la Convenzione.

## **1. Il principio di non discriminazione**

Conformemente al diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione sui diritti dell'infanzia, i diritti dei minori devono essere protetti senza discriminazioni per motivi quali il sesso, la razza, colore o origine etnica, dei loro parenti, o dei loro genitori, o dei loro tutori, la lingua, religione, opinione politica o altra opinione, origine nazionale o sociale, disabilità, background socio-economico, associazione con una minoranza nazionale, proprietà, nascita, orientamento sessuale, identità di genere o altro status.

### **Convenzione sui Diritti del fanciullo, 1989**

#### **Articolo 2**

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Gli Stati devono garantire che i bambini migranti siano trattati con uguaglianza sia *de facto* che *de jure*, e devono eliminare la discriminazione sia diretta che indiretta contro i bambini migranti.

### **Commento generale congiunto n. 3 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 22 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sui principi generali riguardanti diritti dei bambini nel contesto della migrazione internazionale**

9. (...) Il principio di non discriminazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia obbliga gli Stati

parte a rispettare e garantire i diritti enunciati nella Convenzione a tutti i minori, siano essi considerati, tra l'altro, migranti in situazioni regolari o irregolari, richiedenti asilo, rifugiati, apolidi e/o vittime di tratta, anche in situazioni di rimpatrio o deportazione nel paese di origine, indipendentemente dalla nazionalità, dallo status di immigrazione o dall'apolidia del bambino o dei genitori o dei tutori legali.

Gli Stati devono garantire che i bambini migranti siano trattati con uguaglianza sia de facto che de iure, e devono eliminare sia la discriminazione diretta che quella indiretta contro i bambini migranti.

In particolare, gli obblighi degli Stati a garantire l'uguaglianza e la non discriminazione comprendono, tra le altre cose, il dovere di

1. Astenersi da azioni discriminatorie che minano il godimento dei diritti, eliminare leggi e pratiche discriminatorie e rivedere le leggi e le pratiche al fine di garantire che esse non equivalgano o facilitino la discriminazione (dovere di rispetto);
2. Prevenire e proteggere dalle discriminazioni degli attori privati (dovere di proteggere);
3. Adottare misure proattive positive per garantire il pari godimento dei diritti umani (obbligo di adempiere).

Gli Stati devono non solo eliminare leggi, politiche e pratiche chiaramente discriminatorie, ma anche assicurare che le misure apparentemente neutrali non abbiano un effetto discriminatorio in termini reali.

### **Discriminazione diretta/indiretta**

La discriminazione diretta è un trattamento differenziato per motivi quali come razza e colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita, disabilità, età, nazionalità, stato civile e familiare, orientamento sessuale e identità di genere, stato di salute, luogo di residenza, situazione economica e sociale<sup>7</sup> che non è basato su criteri ragionevoli e obiettivi e non ha lo scopo di conseguire o essere proporzionato a tale scopo. La discriminazione diretta non è giustificabile o lecita.

La discriminazione indiretta si verifica quando una disposizione, un criterio o una pratica apparentemente neutri, quando applicati, mette una persona che condivide una particolare caratteristica, in una situazione di svantaggio rispetto ad altre analogamente situate per motivi quali razza, colore, genere, sesso, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere, religione, lingua, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o etnica, proprietà, nascita o altro status, senza un legittimo scopo o in modo sproporzionato. Una differenza di trattamento per motivi quali razza, colore, sesso, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere, religione, lingua, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o etnica, proprietà, nascita o altro status, che persegue un legittimo obiettivo ed è proporzionato al raggiungimento di tale obiettivo non è discriminatorio.

Al fine di correggere situazioni di disuguaglianza e discriminazione, a uno Stato può anche essere richiesto di attuare misure speciali temporanee necessarie al fine di (ristabilire) l'uguaglianza.

### **Misure concrete**

Le misure concrete potrebbero essere necessarie per proteggere i bambini o alcuni gruppi di bambini dalla vulnerabilità alla discriminazione, anche in base alla loro età. Il principio di uguaglianza a volte impone agli Stati parti di adottare azioni positive al fine di ridurre o eliminare le condizioni che causano o favoriscono la perpetuazione della discriminazione vietata dal diritto internazionale (es.: [Il Patto internazionale sui diritti Civili e Politici \(ICCPR\) UNGA risoluzione 2200A \(XXI\)](#), 16 dicembre 1966). Ad esempio, in uno Stato in cui le condizioni generali di una determinata parte della popolazione impediscono o pregiudicano il godimento dei diritti umani, lo Stato dovrebbe intraprendere azioni specifiche per correggere tali condizioni. Queste azioni potrebbero comportare la concessione, per un dato periodo di tempo, di determinati trattamenti preferenziali in materie specifiche a quella parte della popolazione interessata rispetto al resto della stessa. Tuttavia, finché tale azione è necessaria per correggere la discriminazione di fatto, si tratta di un caso di legittima differenziazione ai sensi dell'ICCPR (HRC, [CCPR Commento Generale n. 18: Non Discriminazione](#), 10 novembre 1989, para. 10).

Sebbene alcune differenze di trattamento tra cittadini e stranieri non siano contemplate dalle disposizioni della [Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale \(ICERD\)](#) (UNGA Risoluzione 2016 (XX) del 21 Dicembre 1965), il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) ha chiarito che il trattamento differenziato basato sulla cittadinanza

<sup>7</sup> Vedi CESCR, [Commento Generale N. 20: Non-discrimination in economic, social e cultural rights](#), E/C.12/GC/20, 2 luglio 2009, §§ 19-35.

o sullo status di immigrazione costituirebbe una discriminazione se i criteri, per questa differenziazione, non vengono applicati in base ad uno scopo legittimo e non sono proporzionali al conseguimento di questo obiettivo.

### *Diritto Internazionale*

#### **Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), 1966**

##### **Articolo 2**

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

##### **Art 24(1)**

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

##### **Articolo 26**

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

#### **Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali (PIDESC), 1966**

##### **Articolo 2(2)**

Gli Stati parti ... "si impegnano a garantire che i diritti" in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione".

##### **Articolo 10**

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che: (...)

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

#### **CRC, Commento Generale n. 6: Trattamento di minori non accompagnati e separati al di fuori del loro paese di origine, 2005**

18. Il principio di non discriminazione, in tutte le sue sfaccettature, si applica a tutti i rapporti con minori separati e non accompagnati. In particolare, vieta qualsiasi discriminazione sulla base dello status di un minore in quanto non accompagnato o separato, o come rifugiato, richiedente asilo o migrante. Questo principio, se correttamente inteso, non impedisce, ma può anzi richiedere, la differenziazione sulla base di differenti esigenze di protezione come quelle derivanti dall'età e/o dal sesso. Si dovrebbero adottare delle misure per far fronte a possibili incomprensioni e la stigmatizzazione dei minori non accompagnati o separati all'interno della società. Il controllo di polizia o altre misure riguardanti minori non accompagnati o separati in relazione all'ordine pubblico sono consentite solo se tali misure sono basate sul

diritto; vincolare una valutazione individuale piuttosto che collettiva; rispettare il principio di proporzionalità; e rappresentare la scelta meno invadente. Pertanto, per non violare il divieto di non discriminazione, tali misure non possono mai essere applicate su base collettiva o di un gruppo.

### **Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CIEDR), 1965**

Art 1(1) '...ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica ...'

### **UNGA, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), risoluzione 34/180 del 18 dicembre 1979**

#### **Articolo 1**

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" riferisce a ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, o il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

### **UNGA, Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) A/RES/61/106, 13 dicembre 2006**

#### **Articolo 5 Uguaglianza e non discriminazione**

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.
2. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

### **Consiglio d'Europa (CoE) Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ETS N. 5, adottata il 4 novembre 1950**

#### **Articolo 14**

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

### **Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ETS n. 177, 4 novembre 2000**

#### **Articolo 1 Divieto generale di discriminazione**

1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. 2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.

### **Ponomaryovi c. Bulgaria, Corte EDU, ricorso n. 5335/05, Sentenza del 21 giugno 2011**

La discriminazione nei confronti dei bambini migranti sulla base della nazionalità/status di immigrato è vietata. In questo caso due cittadini russi, di 16 e 18 anni, si sono lamentati di essere stati

discriminati perché, a differenza dei cittadini bulgari e degli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno permanente, gli era stato richiesto di pagare le tasse scolastiche per poter proseguire gli studi secondari. Entrambi erano in possesso di un permesso di soggiorno permanente fino al loro diciottesimo compleanno, ma non avevano i soldi per pagare le tasse di un permesso di soggiorno indipendente, di cui avevano bisogno per poter continuare a risiedere legalmente in Bulgaria. Secondo la Corte, la distinzione per quanto riguarda l'obbligo di pagare le tasse scolastiche era dovuta esclusivamente alla nazionalità e allo status di immigrato. Sebbene agli Stati sia generalmente concesso un ampio margine di giudizio quando si tratta di misure generali di strategia economica o politica sociale, dall'altro lato devono essere addotte ragioni molto valide per dimostrare la disparità di trattamento basata esclusivamente sulla nazionalità. In questo caso è stato applicato un controllo rigoroso poiché l'istruzione è un diritto che gode di protezione diretta ai sensi della Convenzione (articolo 2 Protocollo 1). La Corte ha ritenuto che l'obbligo per i ricorrenti di pagare le tasse per la loro istruzione secondaria a causa della loro nazionalità e dello status di immigrato non fosse giustificato. La Corte ha quindi concluso che lo Stato aveva violato l'articolo 14 della Convenzione europea (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea (diritto all'istruzione).

### Carta Sociale Europea (riveduta), 1966

Parte V, Articolo E

#### Non discriminazione

Il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione.

## 2. Il superiore interesse del minore

In tutte quelle azioni riguardanti i bambini, compresi i bambini migranti, il principio dell'interesse superiore del minore (*best interests of the child*) deve essere la considerazione primaria. Esso è un diritto sostanziale, un principio giuridico interpretativo fondamentale così come una regola di procedura basata su una valutazione di tutti gli elementi riguardanti gli interessi del bambino o dei bambini in una situazione specifica.

Il fatto che il bambino sia molto giovane o in una situazione vulnerabile (ad esempio, ha una disabilità, appartiene a un gruppo minoritario, è un migrante, ecc.) non lo priva del diritto di esprimere le proprie opinioni, né riduce il peso dato alle opinioni del bambino nel determinare il suo interesse superiore. L'adozione di misure specifiche per garantire l'esercizio della parità di diritti ai minori in tali situazioni deve essere oggetto di una valutazione individuale che assicuri un ruolo ai minori stessi nel processo decisionale (CRC [Commento Generale N. 14](#) (2013), op. cit., § 54; [Y.B. e N.S. c. Belgio](#), CRC/C/79/D/12/2017, 22 marzo 2017, § 8.7).

### Diritto Internazionale

#### Convenzione sui Diritti del Fanciullo, 1989

##### Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

**Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del bambino, Commento Generale No. 14 (2013) sul diritto del bambino ad avere come considerazione preminente l'interesse superiore del bambino (art. 3, comma 1)**

**I Comitato sui Diritti del Fanciullo sottolinea che l'interesse superiore del bambino è un triplice concetto:**

- (a) Un diritto sostanziale: il diritto del minore a che il suo interesse superiore venga valutato e preso come considerazione primaria allorché diversi interessi vengono presi in considerazione al fine di raggiungere una decisione sulla questione in gioco e la garanzia che tale diritto sarà applicato ogni volta che deve essere presa una decisione riguardante un bambino, un gruppo di bambini identificati o non identificati o bambini in generale. L'Art. 3 comma 1, crea un obbligo intrinseco per gli Stati, è applicabile direttamente (auto esecutivo) e può essere invocato dinanzi a un tribunale.
- (b) Un principio giuridico fondamentale e interpretativo: e una disposizione giuridica è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che meglio serve il superiore interesse del minore. I diritti sanciti dalla Convenzione e i suoi protocolli opzionali forniscono il quadro per l'interpretazione.
- (c) Una regola di procedura: ogniqualevolta si debba prendere una decisione che incide su un determinato bambino, un gruppo identificato di bambini o bambini in generale, il processo decisionale deve includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul bambino o sui bambini interessati. Valutare e determinare l'interesse superiore del bambino richiede garanzie procedurali. Inoltre, la giustificazione di una decisione deve dimostrare che il diritto è stato esplicitamente preso in considerazione. A tale riguardo, gli Stati Parte dovranno spiegare in che modo il diritto è stato rispettato nella decisione, cioè, ciò che è stato considerato essere nell'interesse superiore del minore; su quali criteri si basa; e in che modo gli interessi del bambino siano stati valutati rispetto ad altre considerazioni, siano esse vaste questioni politiche o casi individuali.

32. Il concetto dell'interesse superiore del bambino è complesso e il suo contenuto deve essere determinato **caso per caso**. È attraverso l'interpretazione e l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, in linea con le altre disposizioni della Convenzione, che il legislatore, il giudice, l'autorità amministrativa, sociale o educativa saranno in grado di chiarire il concetto e di farne un uso concreto. Di conseguenza, il concetto relativo all'interesse superiore del bambino è flessibile e adattabile. Dovrebbe essere adattato e definito su base individuale, in base alla situazione specifica del bambino o dei bambini interessati, tenendo conto del contesto, della situazione e delle esigenze personali. Per ciò che riguarda le decisioni individuali, l'interesse superiore del bambino deve essere valutato e determinato alla luce delle circostanze specifiche dello specifico bambino. Per quanto riguarda le decisioni collettive - come quelle del legislatore -, il miglior interesse dei bambini in generale deve essere valutato e determinato alla luce delle circostanze del particolare gruppo e / o dei bambini in generale. In entrambi i casi, la valutazione e la determinazione dovrebbero essere eseguite nel pieno rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione e nei suoi Protocolli Opzionali.

46. Come dichiarato in precedenza, il "superiore interesse del minore" è un diritto, un principio e una regola di procedura basati su una valutazione di tutti gli elementi riguardanti gli interessi di un bambino o di un bambino in una situazione specifica. Nel valutare e determinare l'interesse superiore del bambino al fine di prendere una decisione su una misura specifica, è necessario seguire le seguenti fasi:

- (a) In primo luogo, all'interno del contesto fattuale specifico del caso, scoprire quali sono gli elementi rilevanti in una valutazione del superiore interesse, dar loro un contenuto concreto e assegnare un peso a ciascuno in relazione ad uno con l'altro; (b) In secondo luogo, per fare ciò, seguire una procedura che assicuri garanzie giuridiche e una corretta applicazione del diritto.

47. La valutazione e la determinazione dell'interesse superiore del bambino sono due passi da seguire quando è necessario prendere una decisione. La "valutazione degli interessi superiori" consiste nel valutare e bilanciare tutti gli elementi necessari per prendere una decisione in una situazione specifica per un singolo bambino o gruppo di bambini. Ciò viene svolto dal decisore e dal suo staff - possibilmente da un team multidisciplinare - e richiede la partecipazione del bambino. La "determinazione del superiore interesse" descrive il processo formale con rigide garanzie procedurali volte a determinare l'interesse superiore del bambino sulla base della valutazione del miglior interesse [...]

Elementi da prendere in considerazione quando si valuta l'interesse superiore del bambino

52. Sulla base di queste considerazioni preliminari, il Comitato ritiene che gli elementi da pren-

dere in considerazione al momento della valutazione e della determinazione dell'interesse superiore del minore, che sono pertinenti per la situazione in questione, siano i seguenti:

- (a) Le opinioni del bambino [...]
- (b) L'identità del bambino [...]
- (c) Conservazione dell'ambiente familiare e mantenimento delle relazioni [...]
- (d) Cura, protezione e sicurezza del bambino [...]
- (e) Situazione di vulnerabilità [...]
- (f) Il diritto alla salute del bambino [...]
- (g) Il diritto all'educazione del bambino [...]
- [...]

#### **Garanzie procedurali per garantire l'attuazione dell'interesse superiore del bambino**

85. Per garantire la corretta attuazione del diritto del bambino a considerare il proprio interesse superiore come considerazione preminente, è necessario mettere in atto e seguire alcune garanzie procedurali a misura di bambino. In quanto tale, il concetto dell'interesse superiore del bambino è una regola di procedura [...].
86. Mentre le pubbliche autorità e le organizzazioni che prendono decisioni riguardanti i minori devono agire in conformità con l'obbligo di valutare e determinare l'interesse superiore del minore, le persone che prendono decisioni quotidiane (ad esempio genitori, tutori, insegnanti, ecc.) non è previsto che seguano rigorosamente questa procedura in due fasi, anche se le decisioni prese nella vita di tutti i giorni devono anche rispettare e riflettere i superiori interessi del bambino
87. Gli Stati devono mettere in atto processi formali, con rigide garanzie procedurali, finalizzati a valutare e determinare l'interesse superiore del bambino per quelle decisioni che riguardano il minore, compresi i meccanismi per valutare i risultati. Gli Stati devono sviluppare dei processi trasparenti e obiettivi per tutte le decisioni prese da legislatori, giudici o autorità amministrative, specialmente in quelle aree che riguardano direttamente il bambino o i bambini.

#### **Commento Generale Congiunto n. 3 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 22 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sui principi generali riguardanti diritti dei bambini nel contesto della migrazione internazionale**

29. Gli Stati parte dovranno garantire che l'interesse superiore del minore sia preso pienamente in considerazione relativamente alla legge sull'immigrazione, nella pianificazione, nell'attuazione e nella valutazione delle politiche migratorie e nel processo decisionale sui singoli casi, ivi compreso l'accoglimento o il rifiuto delle domande di ingresso o residenza in un paese, le decisioni in materia di applicazione della migrazione e restrizioni all'accesso ai diritti sociali ai bambini e/o ai loro genitori o tutori legali, e decisioni riguardanti l'unità familiare e la custodia dei figli, laddove l'interesse superiore del bambino deve essere l'attenzione primaria e quindi avere un'alta priorità.

#### **UNHCR, Comitato Esecutivo Conclusione No. 47 (XXXVIII) – 1987 – Bambini rifugiati, 12 ottobre 1987, para. (d)**

[...] tutte le azioni intraprese a favore dei bambini rifugiati devono essere guidate dal principio dell'interesse superiore del bambino e dal principio dell'unità familiare.

#### **Comitato delle NU sui Diritti dell'Infanzia, Commento generale n. 24 sui diritti dei bambini nel sistema giudiziario minorile, Doc. CRC /C/G /24, (18 settembre 2019)**

2. I bambini differiscono dagli adulti nel loro sviluppo fisico e psicologico. Tali differenze costituiscono la base per il riconoscimento di una colpevolezza minore e di un sistema separato con un approccio differenziato e individualizzato. È stato dimostrato che l'esposizione al sistema di giustizia penale causa danni ai minori limitando le loro possibilità di diventare degli adulti responsabili.
3. (...) Come la Convenzione afferma chiaramente all'articolo 40, ogni bambino sospettato, accusato o riconosciuto di aver violato il diritto penale dovrebbe sempre essere trattato in modo coerente con l'incoraggiamento del senso di dignità e pregi del bambino. Le prove mostrano che la prevalenza dei reati commessi dai minori tende a diminuire dopo l'adozione di sistemi in

linea con questi principi.

76. Il Comitato sottolinea che la reazione a un reato dovrebbe essere sempre proporzionata non solo alle circostanze e alla gravità del reato, ma anche alle circostanze personali (età, colpevolezza minore, circostanze e bisogni, compresi, se del caso, le necessità per la salute mentale del bambino), nonché alle diverse esigenze della società, particolarmente a lungo termine. Un approccio rigorosamente punitivo non è conforme ai principi di giustizia dei minori enunciati nell'articolo 40 (1) della Convenzione. Laddove vi siano reati gravi commessi da minori, si possono prendere in considerazione delle misure proporzionate alle circostanze dell'autore del reato, e alla gravità del reato, comprese la presa in considerazione della necessità di sicurezza pubblica e sanzioni. Si dovrebbe dare peso all'interesse superiore del minore come attenzione primaria, nonché alla necessità di promuovere il reinserimento del bambino nella società.

**Comitato dell'ONU sui Diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 6: Trattamento dei minori non accompagnati e separati dalle loro famiglie fuori dal loro paese di origine, ONU Doc. CRC/GC/2005/6, (1 settembre 2005)**

19. L'articolo 3, comma 1 stabilisce che "[i]n tutte le azioni riguardanti i minori, siano esse intraprese da istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione primaria". Nel caso di un bambino sfollato, il principio deve essere rispettato durante tutte le fasi del ciclo di spostamento. In una qualsiasi di queste fasi, è necessario documentare una indicazione sui superiori interessi in preparazione di qualsiasi decisione che abbia un impatto sostanziale sulla vita del minore non accompagnato o separato dalla famiglia.
20. Una decisione di ciò che è nel superiore interesse del minore richiede una valutazione chiara e completa dell'identità del bambino, inclusa la sua nazionalità, l'educazione, il background etnico, culturale e linguistico, particolari vulnerabilità e esigenze di protezione. Di conseguenza, consentire al bambino l'accesso al territorio è un prerequisito per questo processo di valutazione iniziale. Il processo di valutazione dovrebbe essere condotto in un'atmosfera amichevole e sicura da professionisti qualificati formati in tecniche di interviste sensibili all'età e al genere.

**CRC, K.Y.M c. Danimarca, 8 marzo 2018, CRC/C/77/D/3/2016, adottata il 8 March 2018**

- 11.3 [I]l Comitato ricorda il suo commento generale n. 6, in cui afferma che gli Stati non dovranno rimpatriare un minore in un paese in cui vi sono fondati motivi per ritenere che esista un rischio reale di danno irreparabile al bambino, come, ma non limitatamente a, quelli contemplati dagli articoli 6 e 37 della Convenzione; e che (...) La valutazione del rischio di violazioni così gravi dovrebbe essere portata avanti un modo attento all'età e al genere.<sup>8</sup>(...)

In particolare, la definizione di rifugiato in quella Convenzione deve essere interpretata in modo sensibile all'età e al genere, tenendo conto dei motivi particolari, delle forme e delle manifestazioni sulle persecuzioni subite dai bambini. Persecuzione di parenti; reclutamento di minorenni; tratta di bambini a scopo di prostituzione; e lo sfruttamento sessuale o la sottomissione alle mutilazioni genitali femminili, sono alcune delle forme e manifestazioni di persecuzione specifiche del bambino che possono giustificare la concessione dello status di rifugiato se tali atti sono legati a uno dei motivi della Convenzione sui rifugiati del 1951. **Gli Stati dovrebbero, quindi, prestare la massima attenzione a tali forme e manifestazioni di persecuzione specifiche verso i minori, nonché alla violenza in base al genere nelle procedure nazionali per la determinazione dello status di rifugiato.**<sup>9</sup>

- 11.8 Il Comitato ricorda che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una valutazione primaria nelle decisioni riguardanti l'espulsione di un minore e che tali decisioni dovrebbero garantire - nell'ambito di una procedura con adeguate garanzie - che il minore sarà al sicuro e fornito di cure e godimento adeguato dei diritti (vedere il commento generale congiunto n. 3 e 22 (2017) della CLM e della CRC, paragrafi 29 e 33).

- 11.8.c La valutazione del rischio che un minore possa essere sottoposto a una pratica dannosa irreversibile come la mutilazione genitale femminile nel paese in cui viene deportato dovrebbe essere effettuata secondo **il principio di precauzione e, laddove sussistano**

<sup>8</sup> Commento Generale del Comitato CRC n. 6, par. 27; e la [Raccomandazione generale n. 32 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le Donne \(2014\) sulle dimensioni legate al genere, dello status di rifugiato, richiedente asilo, nazionalità e apolidia delle donne](#), CEDAW/C/GC/32, 14 novembre 2014, para. 25.

<sup>9</sup> Comitato CRC, Commento Generale N. 6, para. 74.

**ragionevoli dubbi che lo Stato ricevente non può proteggere il minore da tali pratiche, gli Stati parte dovrebbero astenersi dal deportare il minore.**

**Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore, 17 novembre 2010, Parte III Principi fondamentali, par. (B)(2) e (3) Il superiore interesse del minorenne**

2. Nel valutare l'interesse superiore del minore coinvolto o interessato:
  - a. dovrebbe essere dato il dovuto peso alle sue opinioni ed ai suoi pareri;
  - b. dovrebbero essere rispettati in ogni momento tutti gli altri suoi diritti, quali il diritto alla dignità, alla libertà e alla parità di trattamento;
  - c. dovrebbe essere adottato un approccio globale da parte di tutte le autorità interessate in modo da tenere debitamente conto di tutti gli interessi in gioco, tra cui il benessere psicologico e fisico, nonché degli interessi giuridici, sociali ed economici del minore.
3. L'interesse superiore di tutti i minori interessati da uno stesso procedimento o causa dovrebbe essere valutata separatamente e soppesato nell'intento di conciliare eventuali interessi confliggenti dei minori.

**Corte EDU, El Ghatet c. Svizzera, Ricorso n. 56971/10, 8 novembre 2016.**

46. La Corte ha ulteriormente affermato che vi è un ampio consenso, anche nel diritto internazionale, a sostegno dell'idea che in tutte le decisioni riguardanti i bambini, il loro interesse superiore debba essere prevalente (...). A tal fine, nelle cause riguardanti il ricongiungimento familiare, la Corte presta particolare attenzione alle circostanze dei figli minori interessati, in particolare la loro età, la loro situazione nel loro paese di origine e la misura in cui dipendono dai loro genitori (...). Sebbene l'interesse superiore del bambino non possa essere una "carta vincente" che richieda l'ammissione di tutti i minori che vivrebbero meglio in uno Stato contraente (...), i tribunali nazionali devono porre l'interesse superiore del bambino al centro delle loro considerazioni e attribuire ad esso un peso cruciale (...).
47. La Corte ribadisce che il compito di valutare l'interesse superiore del minore in ogni singolo caso spetta principalmente alle autorità nazionali, che spesso hanno il vantaggio del contatto diretto con le persone interessate (...). In linea con il principio di sussidiarietà, non è compito della Corte sostituirsi alle autorità competenti nel determinare l'interesse superiore del minore, ma accertare se i tribunali nazionali abbiano assicurato le garanzie di cui all'articolo 8 della Convenzione, in particolare tenendo conto dell'interesse superiore del minore, che deve essere sufficientemente riflesso nel ragionamento dei tribunali nazionali (...). Laddove il ragionamento delle decisioni interne sia insufficiente, con l'assenza di un reale bilanciamento degli interessi in questione, sarebbe contrario ai requisiti dell'articolo 8 della Convenzione. (...).

*Diritto dell'Unione Europea*

**Carta sui Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta UE) 2012/C 326/02, adottata il 6 Ottobre 2012**

**Articolo 24(2)**

"In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente."

**Direttiva 2013/32/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Direttiva Procedure)**

- (33) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compreso il suo passato.

### 3. Il diritto a partecipare e ad essere ascoltato

Il diritto di essere ascoltato deve essere applicato in qualsiasi procedura che determini lo status in un paese o diritti o che interessi in altro modo il minore, compresi i procedimenti civili e penali.

Il diritto di essere ascoltato è sia un diritto sostanziale in sé, sia un diritto per l'interpretazione e l'attuazione di tutti gli altri diritti.

L'obbligo dello Stato di rispettare e proteggere il diritto di un bambino di essere ascoltato significa che al bambino deve essere data l'opportunità e i mezzi di presentare le sue opinioni e di darle il giusto peso quando vengono prese decisioni che influenzeranno il minore. Le opinioni dei bambini dovrebbero essere prese in considerazione in tutte le decisioni che li riguardano, anche quando il bambino non è in grado di esprimere le loro opinioni verbalmente.

Questo diritto è enunciato anche nella Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF) e nella Carta europea dei diritti fondamentali.

Al fine di esercitare in modo effettivo il diritto di essere ascoltati, i minori hanno diritto alla consulenza (accesso a un avvocato), alle informazioni, all'interpretazione quando necessario e ad altri diritti procedurali.

#### *Diritto Internazionale*

#### **Convenzione sui Diritti del fanciullo, 1989**

##### **Articolo 12**

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, al fanciullo si darà in particolare la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale

#### **Comitato sui Diritti del bambino, Commento Generale N. 12: Il diritto del bambino ad essere ascoltato, ONU Doc. CRC/C/GC/12, 20 luglio 2009**

21. Il Comitato sottolinea che l'articolo 12 non impone limiti di età al diritto del minore di esprimere le proprie opinioni e scoraggia gli Stati parti dall'introdurre limiti di età sia nella legge che nella pratica che limiterebbero il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano. lei o lui. A tale riguardo, il Comitato sottolinea quanto segue:

– In primo luogo... la piena attuazione dell'articolo 12 richiede il riconoscimento e il rispetto delle forme di comunicazione non verbale, inclusi il gioco, il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, il disegno e la pittura, attraverso le quali i bambini molto piccoli dimostrano comprensione, scelte e preferenze;

– In secondo luogo, non è necessario che il bambino abbia una conoscenza completa di tutti gli aspetti della questione che lo riguarda, ma che lei o lui ha una comprensione sufficiente per esserlo in grado di formarsi adeguatamente le proprie opinioni in merito;

– Terzo, gli Stati parti hanno anche l'obbligo di garantire l'attuazione di questo diritto per i bambini che hanno difficoltà a far sentire le proprie opinioni. Per esempio, i bambini con disabilità dovrebbero essere dotati e abilitati all'uso di qualsiasi modalità di comunicazione necessaria per facilitare l'espressione delle loro opinioni. Devono inoltre essere fatti sforzi per riconoscere il diritto all'espressione di opinioni per le minoranze, gli indigeni e bambini migranti e altri bambini che non parlano la lingua maggioritaria;

– Infine, gli Stati parti devono essere consapevoli delle potenziali conseguenze negative di una pratica sconsiderata di questo diritto, in particolare nei casi che coinvolgono giovanissimi bambini, o nei casi in cui il bambino è stato vittima di un reato penale, abuso sessuale, violenza o altre forme di maltrattamento. Gli Stati parti devono impegnarsi tutte le misure necessarie per garantire il pieno esercizio del diritto di essere ascoltati protezione del bambino

34. Un bambino o un adolescente non possono essere realmente ascoltati quando l'ambiente è

intimidatorio, ostile, non adatto o inadeguato alla sua età. I procedimenti devono essere accessibili e adeguati ai bambini e agli adolescenti. Particolare attenzione deve essere prestata alla fornitura e alla consegna di informazioni a misura di bambino, supporto adeguato per l'auto-difesa, personale adeguatamente formato, progettazione delle aule giudiziarie, abbigliamento di giudici e avvocati, schermi visivi e sale d'attesa separate.

**Linee guida del Comitato dei Ministri e del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di bambino (Adottato dal Consiglio dei Ministri il 17 novembre del 2010 all'1098° meeting dei Vice Ministri)**

44. I giudici dovrebbero rispettare il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano o almeno di essere ascoltati quando si ritiene che abbiano una sufficiente comprensione degli argomenti in questione. I mezzi utilizzati a tal fine dovrebbero essere adattati al livello di comprensione e capacità del bambino di comunicare e tenere conto delle circostanze del caso. I bambini dovrebbero essere consultati sul modo in cui desiderano essere sentiti.
45. Dovrebbe essere dato il giusto peso ai punti di vista e all'opinione del bambino in accordo con la sua età e maturità.
46. Il diritto all'ascolto è un diritto del bambino, non un dovere per il bambino.
47. A un bambino non dovrebbe essere impedito di essere sentito esclusivamente in base all'età. Ogni volta che un bambino prende iniziative per essere ascoltato in un caso che lo riguarda, il giudice non dovrebbe, a meno che non sia nel superiore interesse del bambino, rifiutarsi di ascoltare il bambino e ascoltare i suoi punti di vista e sue opinioni su questioni nel caso riguardanti lui o lei.
48. Ai bambini gli si dovrebbero fornire tutte le informazioni necessarie su come utilizzare in modo efficace il diritto all'ascolto. Tuttavia, dovrebbe essere loro spiegato che il loro diritto di essere ascoltati e di prendere in considerazione le loro opinioni potrebbe non determinare necessariamente la decisione finale.
49. Le sentenze e le decisioni dei tribunali che riguardano i bambini dovrebbero essere debitamente motivate e spiegate loro in un linguaggio che i bambini possano comprendere, in particolare quelle decisioni in cui i punti di vista e le opinioni del bambino non sono state seguite.

**Relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani sull'accesso alla giustizia per i minori, Doc NU A/HRC/25/35 16 Dicembre 2013**

59. Gli Stati devono anche garantire che le opinioni dei bambini, compresi i bambini di età più giovane, anche quando potrebbero non essere in grado di esprimersi verbalmente, siano tenute in debita considerazione. Inoltre, al fine di evitare la (ri) vittimizzazione dei minori che partecipano a procedimenti giudiziari, gli Stati dovrebbero assicurarsi che la loro privacy e riservatezza siano salvaguardate in ogni momento. Gli Stati devono anche garantire che i bambini siano protetti da tutte le forme di violenza quando entrano in contatto con il sistema giudiziario.

**Comitato NU sui Diritti del Fanciullo (CRC), Commento Generale N. 12 (2009): Il diritto del bambino di essere ascoltato, 20 luglio 2009, CRC/C/GC/12, 20 luglio 2009**

**9. Nelle procedure di immigrazione e asilo**

123. I bambini che vengono in un paese seguendo i genitori in cerca di lavoro o come rifugiati, si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile. Per questo motivo, è urgente attuare pienamente il loro diritto di esprimere le proprie opinioni su tutti gli aspetti delle procedure di immigrazione e asilo. In caso di migrazione, il bambino deve essere ascoltato sulle sue aspettative educative e condizioni di salute per integrarlo nella scuola e nei servizi sanitari. In caso di richiesta di asilo, il bambino deve inoltre avere la possibilità di presentare le proprie ragioni che lo hanno portato a presentare la domanda di asilo.
124. Il Comitato sottolinea che a questi bambini devono essere fornite tutte le informazioni di rilievo, nella loro lingua, sui loro diritti, sui servizi disponibili, compresi i mezzi di comunicazione e sul processo di immigrazione e asilo, al fine di far sentire la loro voce e di essere dati il giusto peso nel procedimento. Si dovrebbe nominare un tutore o consulente gratuitamen-

te. I minori richiedenti asilo possono anche aver bisogno di un modo efficace per rintracciare i famigliari, e di informazioni rilevanti sulla situazione nel loro paese di origine per determinare il loro interesse superiore. Potrebbe essere necessaria un'assistenza particolare per i bambini precedentemente coinvolti in conflitti armati in modo da consentire loro di esprimere le proprie necessità. Inoltre, è necessaria l'attenzione per garantire che i bambini apolidi siano inclusi nei processi decisionali all'interno dei territori in cui risiedono.

**Comitato Sui Diritti Dell'infanzia: Commento Generale N. 6 Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine UN Doc. CRC/GC/2005/6, (1 settembre 2005)**

71. Le garanzie procedurali minime richiedono che la domanda sia esaminata da un'autorità competente pienamente qualificata su questioni relative all'asilo e ai rifugiati. Prima che venga presa una decisione finale, un colloquio con una persona qualificata dovrebbe essere garantito nei casi in cui l'età del bambino o la sua maturità lo rendano possibile. Qualora il bambino non sia in grado di comunicare direttamente con il funzionario preposto in una lingua comune, sarà necessaria l'assistenza di un interprete qualificato. Inoltre, al bambino si deve concedere il "beneficio del dubbio" nel caso in cui ci siano dei dubbi di credibilità riguardo la sua storia, e altresì dovrebbe garantirsi la facoltà di presentare appello per un riesame della decisione.
72. I colloqui devono essere condotti da rappresentanti delle autorità competenti a concedere lo status di rifugiato, che terranno in considerazione, ai fini della valutazione finale, la situazione speciale dei bambini non accompagnati nel valutare lo status di rifugiato e nel cercare di conoscere la sua storia, la sua cultura e il suo passato. Il processo di valutazione comprende un esame condotto per ogni singolo caso e tenendo conto della combinazione unica di fattori personali, familiari e culturali presenti nella vita del bambino, compreso il background personale, familiare e culturale del bambino. Il tutore e il rappresentante legale dovrebbero essere presenti durante tutti i colloqui.

**Commento Generale Congiunto n. 3 (2017) del Comitato Per la Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie e n. 22 (2017) del Comitato sui Diritti dell'Infanzia sui principi generali riguardanti diritti dei bambini nel contesto della migrazione internazionale**

35. Il Comitato sui Diritti dell'infanzia, nel suo commento generale n. 12, sottolinea che si dovrebbero attuare nel contesto della migrazione internazionale delle misure adatte a garantire il diritto di essere ascoltati, poiché i bambini che vengono in un paese potrebbero trovarsi in una situazione particolarmente vulnerabile e svantaggiata. Per questo motivo, è fondamentale attuare pienamente il loro diritto di esprimere le proprie opinioni su tutti gli aspetti che incidono sulla loro vita, anche come parte integrante delle procedure di immigrazione e asilo, e affinché le loro opinioni abbiano il giusto peso. I bambini possono avere i propri progetti di migrazione e fattori trainanti la migrazione, e le politiche e le decisioni non possono essere efficaci o adeguate senza la loro partecipazione. Il Comitato sottolinea inoltre che a questi bambini si debbano fornire tutte le informazioni pertinenti, tra cui, i loro diritti, i servizi disponibili, i mezzi di comunicazione, i meccanismi di Ricorso, i processi di immigrazione e asilo e sui loro risultati. Le informazioni si dovrebbero fornire nella lingua del minore in modo tempestivo, in modo sensibile e adeguato all'età, al fine di far sentire la sua voce e ricevere il giusto peso nel procedimento.
37. Gli Stati parte dovrebbero adottare tutte le misure adatte a promuovere e facilitare pienamente la partecipazione dei bambini, compresa la possibilità di essere ascoltati in qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario relativo al caso loro o quelli delle loro famiglie, ivi compresa qualsiasi decisione su cure, alloggio o status migratorio. I minori dovrebbero essere ascoltati indipendentemente dai loro genitori, e le loro situazioni a livello individuale dovrebbero essere comprese nell'esame dei casi della famiglia. In tali procedure si dovrebbero svolgere delle specifiche valutazioni sull'interesse superiore, e si dovrebbe tenere conto delle ragioni specifiche del minore relative alla migrazione. Per quanto riguarda la relazione significativa tra il diritto di essere ascoltato e l'interesse superiore del bambino, il Comitato sui diritti dell'infanzia ha già affermato che non può esserci una corretta applicazione dell'articolo 3 se gli elementi dell'articolo 12 non vengono rispettati. Allo stesso modo, l'articolo 3 rafforza la funzionalità dell'articolo 12, facilitando il ruolo essenziale dei bambini in tutte le decisioni che influiscono sulla loro vita.
38. Gli Stati parte dovrebbero adottare tutte le misure adeguate volte a garantire il diritto dei bambini di essere ascoltati nelle procedure di immigrazione riguardanti i loro genitori, in particolare laddove la decisione potrebbe pregiudicare i diritti dei bambini, come il diritto di non essere separati dai loro genitori, tranne quando tale separazione sia nel loro interesse superiore (vedi art. 9 della Convenzione sui diritti dell'infanzia).

Il modo di accertare/"ascoltare" le opinioni di un minore può variare, a seconda dell'età e della maturità del minore e delle circostanze particolari del caso. In alcuni casi, ad esempio, richiedere a un minore di comparire in tribunale potrebbe non essere nel superiore interesse del minorenne, in quanto, ad esempio, potrebbe rischiare di traumatizzarlo. A tal riguardo, la Corte EDU non interpreta il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della CEDU) nel senso che richiede sempre che il minore sia sentito in tribunale.

Nel caso particolare di *Sahin c. Germania* (sotto), il bambino aveva meno di 4 anni quando è iniziato il ricorso nel procedimento. Il tribunale ha ascoltato le prove di un esperto che aveva tenuto diversi incontri con il bambino e ha basato la sua opinione su un'attenta analisi dell'opinione del bambino.

### **Sahin c. Germany, Corte EDU, Ricorso No. 30943/96, Sentenza dei 8 Luglio 2003**

73. Per quanto riguarda la questione dell'audizione del minore in tribunale, la Corte osserva che, come regola generale, spetta ai giudici nazionali valutare le prove dinanzi a loro, compresi i mezzi utilizzati per accertare i fatti rilevanti [...]. Sarebbe esagerato affermare che i tribunali nazionali sono sempre tenuti a sentire un minore in tribunale sulla questione dell'accesso a un genitore che non ha la custodia, ma questa questione dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso, tenendo in debito conto l'età e la maturità del bambino interessato.

### **Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 sui diritti dei bambini nel sistema giudiziario minorile, Doc. CRC/C/GC/24, (18 settembre 2019)**

45. I minori hanno il diritto di essere ascoltati direttamente, e non solo tramite un rappresentante, in tutte le fasi del processo [giudiziario], a partire dal momento del contatto. Il bambino ha il diritto di rimanere in silenzio e non si dovrebbero trarre conclusioni negative quando scelgono di non fare dichiarazioni.

### *Diritto dell'Unione Europea*

Ai sensi del diritto dell'UE, l'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE prevede che i bambini possano esprimere liberamente le loro opinioni e che tali opinioni siano prese in considerazione su questioni che li riguardano in base alla loro età e maturità. Questa disposizione è di applicabilità generale e non è limitata a procedimenti particolari (Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA), *Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, (2015) p. 41).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha interpretato il significato di questa disposizione in combinato disposto con gli obblighi degli Stati ai sensi del *Regolamento Bruxelles II Bis* (citato sotto). La Corte ha affermato che l'audizione del minore, in particolare quando, come può essere il caso, è richiesta la presenza fisica del minore dinanzi al tribunale, può rivelarsi inappropriata e persino dannosa per la salute psicologica del minore che è spesso esposto alle tensioni tra i genitori che si influenzano negativamente. Il giudice nazionale deve tener conto dell'interesse superiore del minore nel valutarlo.

### **Carta Dei Diritti Fondamentali Dell'unione Europea**

#### **Articolo 24 Diritti del bambino**

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

### **Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Regolamento Bruxelles II bis)**

#### **Articolo 11**

Ritorno del minore

[...]

2. Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

**Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz, CGUE, C-491/10 PPU, Sentenza del 22 Dicembre 2010**

62. A tal riguardo va anzitutto rilevato che dall'art. 24 di tale Carta nonché dall'art. 42, n. 2, primo comma, lett. a), del regolamento n. 2201/2003 si evince che essi si riferiscono non all'audizione del minore in quanto tale, bensì alla possibilità per il minore di essere sentito.
63. Infatti, da un lato, l'art. 24, al suo n. 1, prescrive che i minori possano liberamente esprimere la propria opinione e che tale opinione sia presa in considerazione sulle questioni che li riguardano unicamente «in funzione della loro età e della loro maturità» e, al suo n. 2, impone di tenere conto, in tutti gli atti relativi a un minore, dell'interesse superiore di quest'ultimo, ove tale interesse può giustificare che non si proceda ad un'audizione del minore. D'altro canto, il predetto art. 42, n. 2, primo comma, lett. a), impone di dare al minore la possibilità di essere ascoltato, «salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità».
64. Ne deriva che spetta al giudice che deve statuire sul ritorno di un minore valutare l'opportunità di una simile audizione, poiché i conflitti che rendono necessaria una decisione di assegnazione dell'affidamento di un minore ad uno dei genitori e le tensioni ad essa connesse costituiscono situazioni in cui l'audizione del minore, segnatamente in quanto richiede, eventualmente, la sua presenza fisica dinanzi al giudice, può risultare inopportuna, se non anche dannosa per la salute psichica del medesimo, che spesso subisce dette tensioni e i relativi effetti negativi. Pertanto, pur rimanendo un diritto del minore, l'audizione non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere oggetto di una valutazione in funzione delle esigenze legate all'interesse superiore del minore in ogni caso di specie, conformemente all'art. 24, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali.
65. Ne consegue che, conformemente a quanto previsto dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali e dall'art. 42, n. 2, primo comma, lett. a), del regolamento n. 2201/2003, il diritto del minore di essere sentito non esige che sia necessariamente tenuta un'audizione dinanzi al giudice dello Stato membro d'origine, bensì richiede che siano messe a disposizione di tale minore le procedure e condizioni legali che gli consentono di esprimere liberamente la sua opinione e che quest'ultima sia raccolta dal giudice.
66. In altri termini, sebbene l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali e l'art. 42, n. 2, primo comma, lett. a), del regolamento n. 2201/2003 non impongano al giudice dello Stato membro d'origine di sentire in tutti i casi il minore nell'ambito di un'audizione, lasciando quindi un certo margine discrezionale a tale giudice, resta nondimeno il fatto che, quando questi decide di sentire il minore, tali disposizioni richiedono che egli adotti, in funzione dell'interesse superiore del minore e alla luce delle circostanze di ogni caso di specie, tutte le misure appropriate ai fini di una siffatta audizione, onde rispettare l'effetto utile di dette disposizioni, offrendo al minore una possibilità concreta ed effettiva di esprimersi.

#### **4. L'obbligo positivo di fornire assistenza e protezione ai bambini migranti**

È dovere dello Stato quello di fornire assistenza e protezione ai bambini in tutte le situazioni in cui le loro famiglie non vogliono o non possono farlo. Il dovere implica obblighi positivi in capo allo Stato di prendere quelle misure necessarie atte a garantire il benessere dei bambini.

L'obbligo di cura e protezione dei bambini è previsto da diversi articoli della CDF e copre diverse situazioni come quella dei bambini privati del loro ambiente familiare (art. 20), i bambini rifugiati (art. 22), e bambini che sono vittime di abusi (art. 39).

La Carta Sociale europea dà inoltre diritto ai minori alla protezione sociale, giuridica ed economica (articolo 17). In [CEC c. Paesi Bassi](#) (Reclamo n. 90/2013, 1 luglio 2014), il Comitato europeo per i diritti sociali ha dichiarato che l'ambito della Carta non deve essere interpretato in modo da escludere i migranti quando si tratta di diritto alla dignità umana. Il caso riguardava la non conformità del sistema di previdenza sociale olandese, che non forniva ai migranti irregolari alloggio e assistenza medica, nemmeno assistenza a breve termine a persone in condizioni di bisogno immediato ed urgente. Il Comitato ha riscontrato che i Paesi Bassi avevano l'obbligo di fornire alloggio e assistenza medica ai migranti irregolari fintanto che si trovavano nella giurisdizione dei Paesi Bassi.

Inoltre, nella causa [Rahimi c. Grecia \(ricorso n. 8687/08, 5 aprile 2011\)](#), la Corte ha ritenuto che la Grecia avesse il dovere di garantire l'assistenza al minore dopo il suo rilascio dalla detenzione (punti 87-94).

**Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 1989****Articolo 3**

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

**Articolo 20**

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

**Articolo 22**

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

**Articolo 39**

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

**CRC, D.D c. Spagna, CRC/C/80/D/4/2016, 15 maggio 2019**

- 14.3 [I]l Comitato ritiene che "l'aspetto positivo di questi obblighi di protezione si estende anche alla richiesta agli Stati di adottare tutte le misure necessarie atte ad identificare i minori come non accompagnati o separati al più presto possibile, compreso anche al confine"<sup>10</sup>. Di conseguenza, è di vitale importanza e necessario che, al fine di adempiere ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione e per rispettare l'interesse superiore del minore,

<sup>10</sup> CRC Commento Generale N. 6, par. 13.

lo Stato conduca una valutazione iniziale, prima di qualsiasi allontanamento o rimpatrio, che includa le seguenti fasi: a) la valutazione, in via prioritaria, del fatto che l'interessato possa essere un minore non accompagnato, e, in caso di incertezza, accordare al soggetto il beneficio del dubbio in modo tale che, se esiste la possibilità che il soggetto sia un bambino, venga trattato come tale; b) la verifica dell'identità del minore mediante un primo colloquio; e c) la valutazione della situazione specifica del bambino e delle eventuali particolari vulnerabilità<sup>11</sup>.

### **Carta Sociale Europea (riveduta), 1996**

#### **Articolo 17 – Il diritto dei bambini e dei giovani alla protezione sociale, giuridica ed economica**

Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto dei bambini e dei giovani di crescere in un ambiente che incoraggi il pieno sviluppo della loro personalità e delle loro capacità fisiche e mentali, le Parti si impegnano, direttamente o in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, ad adottare tutte le misure idonee e necessarie intese a:

- 1 a. garantire che i bambini e gli adolescenti, tenendo conto dei diritti e dei doveri dei loro genitori, ricevano le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui hanno bisogno, in particolare provvedendo alla creazione o al mantenimento di istituzioni e servizi sufficienti e adeguati a questo scopo;
- b. proteggere i bambini e i giovani da [danni per] negligenza, violenza o sfruttamento;
- c. fornire protezione e aiuti speciali dallo Stato ai bambini e ai giovani temporaneamente o definitivamente privati del sostegno delle loro famiglie;
2. fornire ai bambini e ai giovani un'istruzione primaria e secondaria gratuita nonché incoraggiare la regolare frequenza scolastica.

#### **CEC c. Paesi Bassi, ricorso n. 90/2013 del Comitato europeo dei diritti sociali, decisione sul merito del 1° luglio 2014**

65. Il Comitato ricorda che, ai sensi del paragrafo 1 dell'Appendice, le persone coperte dagli articoli da 1 a 17 e da 20 a 31 della Carta comprendono gli stranieri solo nella misura in cui sono cittadini di altre Parti, legalmente residenti o che lavorano regolarmente nel territorio della Parte interessata.

66. Quando è in gioco la dignità umana, la limitazione dell'ambito personale non dovrebbe essere letta in modo tale da privare i migranti in situazione irregolare della protezione dei loro diritti più elementari sanciti dalla Carta, né tale da ledere i loro diritti fondamentali come il diritto alla vita o all'integrità fisica o alla dignità umana (Defense for Children International (DCI) c. Belgio ricorso n. 69/2011, decisione nel merito del 23 ottobre 2012 par. 28).

#### **Corte EDU, Rahimi c. Grecia, ricorso n. 8687/08, 5 aprile 2011**

91. (...) Il rapporto menziona, tra le altre cose, il trattamento spesso riservato ai minori migranti non accompagnati dopo il loro rilascio da parte delle autorità greche. Nota che i bambini sono stati rilasciati senza che fosse presa alcuna misura per la loro sistemazione successiva e senza alcun tentativo da parte delle autorità di proteggerli da possibili violenze o atti di sfruttamento di cui potevano essere preda (...).

92. Risulta dalle prove precedenti che il ricorrente è stato abbandonato a sé stesso dopo il suo rilascio da parte delle autorità greche. L'alloggio e, in generale, il sostegno sono stati forniti solo da organizzazioni non governative locali a Lesbo o ad Atene che hanno esaminato il suo caso prima e dopo il suo arrivo ad Atene. La Corte ritiene che, a causa del comportamento delle autorità, che hanno mostrato indifferenza nei confronti del ricorrente, questi deve aver sofferto di profonda angoscia e preoccupazione, soprattutto al momento del suo rilascio fino all'assistenza da parte dell'organizzazione "Arsis". Su questo punto, la Corte prende atto delle affermazioni dell'organizzazione "Arsis", secondo cui il ricorrente, al momento dell'ammissione presso il centro di accoglienza per minori, aveva difficoltà ad addormentarsi senza luce, parlava con difficoltà e presentava una forte perdita di peso. (...)

<sup>11</sup> *Ibid*, para 31.

94. Alla luce di quanto precede, le circostanze del caso inducono la Corte a concludere che, principalmente a causa delle omissioni da parte delle autorità competenti per quanto riguarda il monitoraggio e la supervisione del ricorrente, la soglia di gravità richiesta dall'articolo 3 della Convenzione è anche stata toccata in questo caso per ciò che riguarda il periodo successivo alla sua rimessione in libertà.

#### **Corte EDU, Khan c. Francia, Ricorso n. 12267/16, 28 febbraio 2019**

73. L'obbligo per le Alte Parti contraenti ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di garantire a tutti coloro che rientrano nella loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 3, richiede agli Stati di adottare misure intese a garantire che i soggetti all'interno della loro giurisdizione non siano sottoposti a tortura o trattamenti inumani o degradanti. Tali articoli, presi insieme, dovrebbero consentire di fornire una protezione efficace, in particolare ai bambini e ad altri membri vulnerabili della società, comprese misure ragionevoli per prevenire i maltrattamenti di cui le autorità sono o dovrebbero esserne a conoscenza (...).

74. Nei casi riguardanti minori stranieri, accompagnati o non accompagnati, la situazione di estrema vulnerabilità del minore è il fattore decisivo e prevale sulle considerazioni relative al suo status di migrante irregolare (...). La Corte ha quindi sottolineato nella sentenza Rahimi (...) che, in quanto minore straniero non accompagnato senza permesso di soggiorno, il ricorrente rientrava nella "categoria degli individui più vulnerabili della società", e che spettava alla Grecia proteggerlo e provvedere a lui adottando misure adeguate in conformità ai propri obblighi positivi ai sensi dell'Articolo

92. Alla luce di quanto precede, tuttavia, la Corte non è persuasa che le autorità, che alla fine non hanno dato esecuzione alla decisione del Giudice minorile del *tribunal de grande instance di Boulogne-sur-Mer* del 22 febbraio 2016 che ha ordinato il collocamento provvisorio del ricorrente, abbiano fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per adempiere all'obbligo di fornire assistenza e protezione al ricorrente, obbligo imposto allo Stato convenuto in quanto minore straniero non accompagnato e migrante irregolare, all'età di dodici anni, e quindi un individuo che rientra nella categoria degli individui più vulnerabili nella società (...).

#### **Corte EDU, SH. D. e altri c. Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, Macedonia del nord, Serbia e Slovenia, Ricorso n. 14165/16, 13 giugno 2019.**

55. La Corte rileva che gli Stati che, come lo Stato convenuto, sono parti della Convenzione sui diritti del fanciullo, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 20 della stessa, a garantire a qualsiasi bambino "temporaneamente o permanentemente privato del suo ambiente familiare", rientrante nella loro giurisdizione, "una protezione di sostituzione secondo la sua legislazione nazionale"; l'articolo 20 specifica che questo obbligo si applica qualunque sia l'origine nazionale del minore. Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che, in virtù degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 3 della Convenzione, gli Stati parte sono tenuti a proteggere e prendersi cura dei minori stranieri non accompagnati (...).

56. In particolare, nei casi relativi all'accoglienza di minori stranieri, accompagnati o non accompagnati, va tenuto presente che la situazione estremamente vulnerabile del minore è determinante e predomina sulla qualità di straniero soggiornante illegalmente (...). La Corte ha così sottolineato nella sentenza Rahimi precedentemente citata (...) che, in quanto minore straniero non accompagnato in situazione irregolare, il ricorrente rientrava nella "categoria delle persone più vulnerabili della società", e che spettava allo Stato greco proteggerlo e assumersene la responsabilità adottando misure adeguate in virtù degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 3 (...).

60. Tuttavia, queste circostanze di per sé sollevano interrogativi circa il rispetto nei loro confronti, da parte dello Stato convenuto, dell'obbligo di proteggere e prendersi cura dei minori stranieri non accompagnati come specificato dall'articolo 3. della Convenzione (...).

### III. Accesso a procedure eque e sensibili ai minori

#### 1. Diritto a un equo processo e all'accesso al tribunale

Il diritto interno dovrebbe facilitare, ove appropriato, la possibilità di accesso al tribunale per i minori che hanno una sufficiente comprensione dei loro diritti.

Ai minori deve essere accordata una protezione speciale in qualsiasi procedura dinanzi ad una corte o tribunale. I minori devono avere un accesso effettivo in tribunale in modo da potergli garantire la tutela dei loro diritti.

I diritti specifici si applicano solo a coloro accusati di reati, ma garanzie simili, laddove ritenute rilevante, sono state considerate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come obbligatorie nelle cause civili se i processi devono essere ritenuti "equi".

Nei casi di *T. c. Regno Unito* (Ricorso n. 24724/94, 16 dicembre 1999) e *V. c. Regno Unito* (Ricorso N. 24888/94, 16 dicembre 1999), la Corte aveva deciso che i procedimenti penali dovevano essere adattati alle necessità dei bambini. Gli imputati T. e V. (entrambi di 10 anni) erano stati accusati di omicidio di un bambino di due anni. I ragazzi furono sottoposti ad udienza pubblica durante 3 settimane in un tribunale per adulti. Il processo fu preceduto e accompagnato da una massiccia pubblicità nazionale e internazionale. In qualche caso, avevano tentato di attaccare i veicoli che li trasportavano in tribunale. Un bambino undicenne probabilmente troverebbe l'impostazione del eccessivamente formale del tribunale intimidente, sia che sia coinvolto come testimone o come imputato. I bambini soffrirono degli effetti post-traumatici del processo.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, l'imputato deve godere del diritto di comprendere cosa sta succedendo nel processo e di svolgere un ruolo attivo nella sua difesa, almeno nella misura in cui ci si potrebbe ragionevolmente aspettare da un minore. La sola presenza fisica non sarebbe sufficiente.

#### *Diritto Internazionale*

#### **Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), 1966**

##### **Articolo 14**

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli. [...]

(d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

#### **Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF), 1989**

##### **Articolo 40**

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: [...]

(b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: [...]

(iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

## **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950**

### **Articolo 6 Diritto a un equo processo**

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia

[...] 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

[...] (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; [...]

## **Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 17 novembre 2010**

D. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario

1. Accesso alla giustizia e al procedimento giudiziario

34. In quanto portatori di diritti, i minori dovrebbero ricorrere a rimedi per esercitare effettivamente i propri diritti o agire in caso di violazione dei loro diritti. Il diritto interno dovrebbe facilitare, ove appropriato, la possibilità di accesso al tribunale per i minorenni che hanno una sufficiente comprensione dei loro diritti e dell'uso dei rimedi per proteggere questi diritti, sulla base di una consulenza legale adeguatamente fornita.

35. Qualsiasi ostacolo all'accesso al tribunale, come il costo del procedimento o la mancanza di consulenza legale, dovrebbe essere rimosso.

36. In casi di alcuni crimini specifici commessi contro i bambini, o alcuni aspetti del diritto civile o di famiglia, l'accesso al tribunale dovrebbe essere concesso per un periodo di tempo dopo che il bambino ha raggiunto la maggiore età, se necessario. Gli Stati membri sono incoraggiati a rivedere i propri statuti di prescrizione.

## **Corte EDU, Adamkiewicz c. Polonia, Ricorso n. 54729/00, 2 marzo 2010**

70. La Corte ricorda, inoltre, che quando è coinvolto un minore, la giustizia è innanzitutto tenuta ad agire nel dovuto rispetto del principio della tutela dell'interesse superiore del minore. Pertanto, un minore accusato di un reato dovrebbe essere trattato in un modo che tenga pienamente conto della sua età, della sua maturità e delle sue capacità emotive e intellettuali. Inoltre, le autorità devono adottare misure atte a favorire la loro comprensione della procedura e la loro partecipazione ad essa.

## **V. c. Il Regno Unito, Corte EDU, ricorso n. 24888/94, sentenza del 16 dicembre 1999**

88. La Corte fa presente che il processo del richiedente ha avuto luogo nell'arco di tre settimane a porte aperte presso la Crown Court. Sono state prese misure speciali in considerazione della giovane età del richiedente e per favorire la sua comprensione del processo: per esempio, gli era stato spiegato lo svolgimento del processo ed è stato portato per prendere visione dell'aula in anticipo, e i tempi di udienza sono stati abbreviati in modo tale da non per stancare eccessivamente gli imputati. Ciononostante, le formalità e il rituale della Crown Court a volte possono sembrare incomprensibili e intimidatori per un bambino di undici anni, è dimostrato che alcune delle modifiche apportate nell'aula del tribunale, in modo particolare la pedana rialzata dei testimoni progettata per consentire agli imputati di vedere cosa succede, aveva l'effetto di aumentare il senso di disagio del ricorrente durante il processo, dal momento che si sentiva esposto agli sguardi della stampa e del pubblico. Il processo ha abbondantemente sollevato l'interesse del pubblico e della stampa, sia all'interno che all'esterno del tribunale,

nella misura in cui il giudice nel riassumere i fatti si è riferito ai problemi causati ai testimoni dall'ondata di pubblicità e ha chiesto alla giuria di prendere in ciò in considerazione nel valutare le loro prove in loro possesso [...].

89. Vi sono numerosi accertamenti psichiatrici che dimostrano la capacità del richiedente di partecipare al processo. Pertanto, nel novembre 1993, la dottoressa Susan Bailey durante il processo, diede testimonianza che ogni volta che vedeva il ricorrente prima del processo questi piangeva inconsolabilmente e non era in grado di parlare delle circostanze del reato in alcun modo utile [...]. Analogamente, nel suo rapporto del settembre 1993, il dott. Bentovim rivelò che il ricorrente soffriva degli effetti post-traumatici e trovava molto difficile e angosciante pensare o parlare degli eventi in questione, rendendo impossibile accertare molti aspetti [...]. Dopo il processo, nel gennaio 1995, il ricorrente disse al dottor Bentovim di essere stato terrorizzato dall'essere guardato in tribunale e si era spesso trovato a preoccuparsi di ciò che la gente pensava di lui. Non era stato in grado di prestare attenzione al processo e passava il tempo a contare mentalmente o a disegnare sagome nelle sue scarpe. Il dott. Bentovim osservò che, in considerazione dell'imaturità di V., era "fortemente in dubbio" che potesse capire la situazione e fosse in grado di dare informazioni ai suoi avvocati [...]. Il rapporto del dott. Bailey del novembre 1997 descriveva anche i tentativi del ricorrente di distrarsi durante il processo, la sua incapacità di ascoltare ciò che era veniva detto e il disagio a lui causato dalla natura pubblica del processo [...].

91. In conclusione, la Corte ritiene che il ricorrente non sia stato in grado di partecipare efficacemente al procedimento penale a suo carico e che, di conseguenza, sia stato negato un processo equo in violazione dell'articolo 6, comma 1.

## 2. Nomina di un tutore

I tutori svolgono un ruolo importante nelle diverse situazioni di vita dei bambini che non sono accompagnati o sono separati dalle loro famiglie o che non possono avvalersi della protezione dei loro genitori/tutori.

Ogni minore non accompagnato o separato dovrebbe avere un tutore nominato il prima possibile. Gli Stati sono tenuti ad assicurarsi che sia necessario un quadro giuridico sottostante per questo. I tutori devono aver ricevuto e continuare a ricevere una formazione professionale adeguata.

Il tutore si aggiunge, ma non sostituisce, la figura di un avvocato.

**Il tutore svolge un ruolo centrale nel garantire l'accesso all'assistenza legale per i minori non accompagnati o nel sostenere il minore nella ricerca di un consulente. Il tutore è considerato una persona indipendente che salvaguarda l'interesse superiore e il benessere generale del minore e, a tal fine, integra la limitata capacità giuridica del minore, quando necessario, allo stesso modo dei genitori.**

Il tutore differisce da un avvocato qualificato o altro professionista legale che fornisce assistenza legale, parla per conto del minore e lo rappresenta legalmente in dichiarazioni scritte e di persona davanti alle autorità amministrative e giudiziarie in procedimenti penali, migratori o altri procedimenti legali come previsto nella legislazione nazionale.

**Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Tutela dei minori privati delle cure genitoriali nell'Unione europea, 2014**

### *Diritto Internazionale*

**Comitato delle NU sui Diritti del Fanciullo, Commento Generale n. 6: Trattamento dei minori non Accompagnati o Separati dalle famiglie fuori dal Loro Paese di Origine, NU Doc. CRC/GC/2005/6, 2005, para 21, 33, 69**

21. I passi successivi, come la nomina di un tutore il più rapidamente possibile, assumono la funzione di misure di protezione per assicurare il rispetto dell'interesse superiore del bambino non accompagnato o separato dalla sua famiglia; di conseguenza per il bambino si dovrebbe avviare il procedimento di richiesta di asilo politico o altri procedimenti amministrativi o giudiziari solo dopo la nomina del tutore. Nei casi in cui i bambini sono coinvolti nei procedimenti di richiesta di asilo politico e altri procedimenti amministrativi e giudiziari, dovrebbe essere assicurato un rappresentante legale oltre che un tutore.

### **Nomina di un tutore o di un consulente e di un rappresentante legale, (artt.18(2) e 20(1))**

33. Gli Stati devono dotarsi di un quadro di riferimento legislativo e prendere le misure necessarie ad assicurare una rappresentazione adeguata dell'interesse superiore del bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia. Gli Stati sono perciò tenuti a nominare un tutore o un consulente non appena sia stato individuato un bambino non accompagnato o separato e devono vigilare sulle disposizioni che riguardano il bambino fino a quando non abbia raggiunto la maggiore età o finché non abbia lasciato il territorio e/o la giurisdizione del territorio, in modo conforme alla Convenzione o ad altri obblighi internazionali. Il tutore deve essere consultato e informato su tutte le azioni che riguardano il bambino. Inoltre il tutore dovrebbe avere l'autorità di essere presente in tutti i processi decisionali e di pianificazione, quando il bambino viene ascoltato per questioni legate alla sua situazione migratoria e alle richieste giudiziali, nei casi di adozione di soluzioni di cura e custodia del minore e in tutti i tentativi di ricerca di una soluzione durevole. Il tutore, o il consulente, dovrebbe avere le competenze necessarie in merito alla cura del bambino, per garantire che il suo interesse superiore sia salvaguardato e che i bisogni di carattere legale, sociale, sanitario, psicologico, materiale ed educativo siano adeguatamente soddisfatti tramite, tra gli altri, lo stesso tutore, che agirebbe come anello di congiunzione tra il bambino e le agenzie o gli individui specializzati che assicurano costantemente al bambino le cure necessarie. Le agenzie o gli individui i cui interessi potrebbero potenzialmente essere in contrasto con quelli del bambino non dovrebbero essere eleggibili a ottenerne la tutela. Per esempio, gli adulti con cui non vi sono parentele, la cui principale relazione con il bambino sia quella di un datore di lavoro, dovrebbero essere esclusi dal ruolo di tutori.
69. Un fanciullo richiedente asilo politico dovrebbe essere rappresentato da un adulto che conosce la sua storia, che è competente e in grado di rappresentare il suo interesse superiore (vedi sezione V(b), Nomina di un tutore o di un consulente o rappresentante legale). Inoltre, al fanciullo non accompagnato o separato dalla propria famiglia deve essere comunque garantita la possibilità di avere gratuitamente un rappresentante legale qualificato, anche nei casi in cui la domanda per la richiesta dello status di rifugiato segua le normali procedure previste per gli adulti.

### **Commento generale congiunto n. 4 (2017) del Comitato per la Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie, e n. 23 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sugli obblighi dello Stato in materia di diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e rimpatrio**

17. Più specificamente, e in particolare nel contesto della valutazione dell'interesse superiore e nell'ambito delle procedure di determinazione dell'interesse superiore, ai minori dovrebbe essere garantito il diritto a:
- (...) (i) Per i minori non accompagnati e separati, nominare un tutore competente, il più rapidamente possibile, che funga da salvaguardia procedurale fondamentale per garantire il rispetto del loro superiore interesse;

Recentemente nella causa *RK c. Spagna (sotto)*, il Comitato sui diritti del fanciullo ha sostenuto che la mancata nomina di un tutore legale per un presunto minore durante la procedura di valutazione dell'età fosse una violazione dell'interesse superiore del principio del minore e del diritto di esprimere le sue opinioni poiché il bambino aveva chiesto un tutore legale.

### **CRC, R.K. c. Spagna, CRC/C/82/D/2017, 18 settembre 2019**

- 9.8 Il Comitato prende inoltre atto dell'affermazione dell'autore del ricorso secondo cui non gli è stato assegnato un tutore o un rappresentante per difendere i suoi interessi come possibile minore migrante non accompagnato prima o durante la procedura di valutazione dell'età, il che ha portato a un decreto che dichiarava che risultava fosse trattato in quanto adulto. Il Comitato ricorda che gli Stati parte dovrebbero nominare un rappresentante legale qualificato e, se necessario, un interprete il prima possibile all'arrivo e gratuitamente, per tutti quei giovani che dichiarano di essere minorenni. Il Comitato è del parere che fornire un rappresentante per tali persone durante il processo di valutazione dell'età sia una garanzia essenziale del rispetto dei loro migliori interessi e del loro diritto ad essere ascoltati. La mancata osservanza di tale norma costituisce una violazione degli articoli 3 e 12 della Convenzione, poiché il processo di accertamento dell'età è il punto di partenza per la sua applicazione. L'impossibilità di fornire una rappresentanza [legale] tempestiva può comportare una sostanziale ingiustizia.

### *Diritto dell'Unione Europea*

**Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted (recast Qualification Directive).**

#### **Articolo 31 Minori non accompagnati**

1. Gli Stati membri adottano quanto prima dopo la concessione della protezione internazionale misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.
2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o rappresentante designato. Le autorità competenti procedono a verifiche periodiche.

**La Direttiva Procedure (Art 2(n)) e la Direttiva accoglienza (Rifusione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (Art 2(j)) prevedono la definizione di legale rappresentante come segue:**

Una persona o un'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente Direttiva.

**Directive 2011/36/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI**

#### **Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima.

### **3. Udienza pubblica**

In linea di principio, tutti dovrebbero avere diritto a un'udienza equa e pubblica da parte di un tribunale competente, indipendente e imparziale istituito dalla legge e le sentenze devono essere pronunciate pubblicamente, al fine di garantire la trasparenza. Questo fa parte del principio del diritto di essere ascoltati.

L'interesse superiore del bambino deve essere sempre di primaria importanza. I tribunali hanno il potere di escludere tutto o parte del pubblico per motivi specifici, soprattutto in considerazione dei diritti del minore alla privacy e del principio dell'interesse superiore del minore.

Anche nei casi in cui il pubblico è escluso dal processo, la sentenza, compresi gli accertamenti essenziali, le prove e il ragionamento giuridico deve essere resa pubblica, salvo che l'interesse dei minorenni non richieda diversamente o il procedimento riguardi controversie matrimoniali o la tutela dei minori.

### *Diritto Internazionale*

L'articolo 14 PIDCP e l'articolo 6 CEDU prevedono il diritto generale a un equo processo nel diritto internazionale (*vedere maggiori dettagli nel Modulo I.*).

## **Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF), 1989**

### **Articolo 12**

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

### **Articolo 40**

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: [...]
  - (b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: [...]
    - (iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione

## **Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani **Commento generale n. 32, sull'articolo 14 dell'ICCPR, Diritto all'uguaglianza davanti alle corti e ai tribunali e al giusto processo, UN Doc. CCPR/C/GC/32, 23 agosto 2007****

29. L'articolo 14, comma 1, prende atto che i tribunali hanno il potere di estromettere tutto o parte del pubblico per motivi morali, di ordine pubblico o sicurezza nazionale in una società democratica, o quando l'interesse sulla vita privata delle parti così richieda, o nella misura strettamente necessaria su parere del tribunale, in circostanze particolari in cui la pubblicità sarebbe pregiudizievole per gli interessi della giustizia. Oltre a tali circostanze eccezionali, un'udienza deve essere aperta al pubblico in generale, compreso ai membri dei media, e non deve, essere limitata ad una particolare categoria di persone. Anche nei casi in cui il pubblico è estromesso dal processo, la sentenza, comprese le indagini essenziali, le prove e le argomentazioni giuridiche devono essere rese pubbliche, tranne nei casi in cui l'interesse dei minorenni lo richieda altrimenti, o il processo riguardi controversie matrimoniali o la tutela di bambini.

## **B. e P. c. Regno Unito, Corte CEDU, Ricorsi nn. 36337/97 e 35974/97, sentenza del 24 aprile 2001**

37. L'obbligo di tenere un'audizione pubblica è soggetto ad eccezioni. Ciò si evince dal testo dell'articolo 6 comma 1 stesso, che contiene la condizione che "la stampa e il pubblico possono essere estromessi da tutto o parte del processo ... laddove gli interessi dei minori o la vita privata delle parti lo richiedano, o nella misura strettamente necessaria secondo il parere del tribunale in quelle circostanze particolari in cui la pubblicità pregiudichi gli interessi della giustizia ". [...]
47. La Corte rileva che chiunque abbia un interesse può consultare o ottenere una copia del testo integrale delle ordinanze e/o delle sentenze dei tribunali di primo grado per i casi riguardanti la residenza dei minori, e che le sentenze della Corte d'Appello i tribunali di prima istanza in casi di interesse particolare siano pubblicati abitualmente, consentendo in tal modo al pubblico di studiare il modo in cui i tribunali generalmente si avvicinano a tali casi e i principi applicati nel decidere quei casi. È interessante notare in questo caso, che il primo ricorrente, nonostante il suo desiderio di condividere le informazioni su suo figlio con i nonni del bambino, non abbia mai presentato alcuna richiesta per i nonni né di essere presenti nel tribunale di contea né per chiedere l'autorizzazione di metterli a conoscenza sulla decisione riguardante la residenza.
48. Per ciò che riguarda la natura del processo e alla forma di pubblicità applicata dalla legge nazionale, la Corte ritiene che un'interpretazione letterale dei termini dell'articolo 6 comma 1 riguardante la pronuncia delle sentenze, sarebbe non solo inutile ai fini del controllo del pubblico, ma potrebbe persino frustrare lo scopo primario dell'articolo 6 comma 1, che è quello di garantire un'udienza imparziale (vedere, mutatis mutandis, Sutter, citata sopra, 14, comma 34).

49. La Corte, quindi, stabilisce che la Convenzione non aveva necessità di mettere a disposizione del pubblico la decisione sulla residenza nelle presenti cause, e che non vi è stata violazione dell'articolo 6 comma 1 a questo riguardo.

#### 4. Assistenza e rappresentanza legale

Gli avvocati svolgono un ruolo cruciale nell'assicurare il rispetto, la protezione e l'accesso ai diritti di tutte le persone, ancor più nei casi che coinvolgono minori. La disponibilità dell'assistenza legale spesso determina se la persona può o meno accedere al relativo processo o parteciparvi in modo significativo.

Un avvocato che rappresenti un bambino gli spiega i suoi diritti, le procedure e gli garantisce che le sue opinioni saranno ascoltate e tenute in debito conto. Pertanto, gli avvocati devono essere formati in modo specifico sui diritti dei minori e sul modo di lavorare con i bambini.

I minori dovrebbero avere accesso al gratuito patrocinio in modo che possano accedere all'assistenza legale senza alcun costo. L'interesse superiore del bambino dovrebbe essere di fondamentale considerazione in tutte le decisioni di assistenza legale che riguardano i bambini. Ai minori detenuti gli si dovrebbe fornire il gratuito patrocinio. L'assistenza legale offerta ai minori dovrebbe essere accessibile, adeguata all'età, multidisciplinare, efficace e rispondente a specifici bisogni legali e sociali dei bambini<sup>12</sup>. Gli Stati dovrebbero prendere misure attive ovunque possibile a garantire che siano disponibili avvocati donne per rappresentare le ragazze.

Nel contesto delle procedure penali, La Corte europea sui i Diritti Umani ha appurato che l'interrogare un quindicenne senza il suo avvocato, e il mancato rispetto da parte dello stato di garantire l'accesso dell'avvocato al suo cliente durante le prime fasi del processo aveva violato il diritto del ragazzo a un'udienza equa; vista l'età, non sarebbe stato ragionevole aspettarsi che il ragazzo fosse a conoscenza del suo diritto di individuare un avvocato o di comprendere le conseguenze di non averlo fatto (Corte CEDU *Panovits c. Cipro* (4268/04, 11 settembre 2008) paragrafo 84; Corte EDU *Salduz c. Turchia* (36391/02, 27 novembre 2008), paragrafi 60 e 63. La Corte ha anche riscontrato che il "fallimento manifesto" dell'avvocato di un bambino a rappresentarlo correttamente, insieme a fattori quali l'età e la gravità delle accuse, avrebbe dovuto indurre il tribunale a considerare che il richiedente sollecitasse urgentemente un'adeguata rappresentanza legale (Corte EDU, *Güveç c. Turchia*, 70337/01, 20 gennaio 2009), paragrafo 131. Nella sentenza *Blokhin c. Russia* (47152/06, 23 marzo 2016), la Corte ha dichiarato che l'accesso a un avvocato è particolarmente importante considerando la vulnerabilità dei bambini e il loro livello di maturità e capacità intellettuale ed emotiva. Ha ritenuto che queste vulnerabilità "possono essere adeguatamente compensate" solo con l'assistenza di un avvocato (§198).

#### Diritto Internazionale

##### Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF), 1989

###### Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché: [...] (d) ogni fanciullo privato della libertà abbia diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

###### Articolo 40

[...] 2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: [...]

- (ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

<sup>12</sup> Per maggiori informazioni sugli standard specifici dei minori relativi alla detenzione, cfr. Modulo II sull'accesso alla giustizia per i migranti in detenzione.

## Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950

### Articolo 6 Diritto a un equo processo

[...] 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

[...] (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; [...];

## Commissione NU sui diritti del fanciullo **Commento Generale N. 14 Sul diritto del fanciullo a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione, 2013**

96. Il fanciullo avrà bisogno di rappresentanza legale adeguata laddove il proprio superiore interesse sia formalmente valutato e determinato da tribunali e organismi equivalenti. In particolare, nei casi in cui un minorenne sia coinvolto in un procedimento amministrativo o giudiziario che riguardi la determinazione del proprio superiore interesse, gli dovrà essere garantito un rappresentante legale, oltre ad un tutore o un rappresentante della sua opinione, laddove esista un potenziale conflitto tra le parti nella decisione.

## Rapporto dell'Alto commissario delle NU per i diritti umani **sull'Accesso alla giustizia ai bambini (A/HRC/25/35), 16 dicembre 2013**

40. Poiché i bambini sono generalmente svantaggiati nell'affrontare i sistemi giudiziari, sia come risultato di inesperienza o mancanza di risorse nel potersi garantire consulenza e rappresentanza, essi hanno bisogno di accedere a un'assistenza legale gratuita o sovvenzionata e ad altra assistenza adeguata ad affrontare il sistema giudiziario in modo efficace. Senza questa assistenza, i bambini non saranno in grado di accedere a complessi sistemi legali generalmente progettati per gli adulti. Un'assistenza legale gratuita ed efficace è particolarmente importante per i bambini privati della loro libertà.

## HCR, Rapporto del Portavoce speciale sull'indipendenza dei giudici e avvocati, **Protezione dei diritti dei bambini nel sistema giudiziario, A/HRC/29/26 (e corrigendum A/HRC/29/26/Corr.1), 1 aprile 2015**

Gratuito Patrocinio a misura di minorenne

35. Il diritto di accesso alla giustizia è **inestricabilmente connesso al diritto all'assistenza legale**. Come evidenziato nelle relazioni precedenti, lo scopo dell'assistenza giudiziaria è "contribuire all'eliminazione degli ostacoli e delle barriere che ostacolano o restringono l'accesso alla giustizia fornendo assistenza a persone che altrimenti non potrebbero permettersi la rappresentanza legale e l'accesso al sistema giudiziario" [...]. Di conseguenza, il Portavoce speciale ha richiesto una **definizione di assistenza legale la più ampia possibile**, tra cui "non solo il diritto all'assistenza legale gratuita nei processi penali, come definito dall'Articolo 14 (3) (d) del Patto Diritti civili e politici, ma anche il poter fornire assistenza legale ed efficace in qualsiasi processo giudiziario o stragiudiziale volto a determinare diritti e doveri" (ibid). Un'ampia definizione e applicazione del patrocinio a spese dello Stato è tanto più importante quando si tratta di diritti dei minori e dei bambini.

36. Come già evidenziato dal Portavoce speciale, i sistemi giuridici, per i bambini possono essere estremamente confusi e difficili, se non addirittura impossibili da seguire, specialmente senza l'aiuto di un professionista legale. "L'assistenza legale fornisce ai bambini i mezzi per comprendere i procedimenti giudiziari, per difendere i loro diritti e far sentire la propria voce" [...]. Il diritto dei bambini di accedere all'assistenza legale è riconosciuto da numerosi strumenti internazionali, tra cui la Convenzione sui diritti dell'infanzia (in particolare, agli articoli 12 e 40), nonché i principi e le linee guida sull'accesso al Patrocinio a spese dello Stato nei sistemi di giustizia penale.

37. Nel suo commento generale n. 10, il Comitato per i diritti dell'infanzia ha spiegato inoltre che, nel preparare la sua difesa, al bambino in conflitto con la legge deve essere garantito una libera e adeguata assistenza legale e di altro tipo di assistenza adeguata. In effetti, in virtù della loro età, dello stato di dipendenza e delle circostanze economiche, la maggior parte dei bambini non è in grado di pagare per l'assistenza legale. Il Portavoce speciale ritiene che, data questa realtà, "i minori debbano avere accesso al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e civili e le spese amministrative devono essere soppresse".

38. Come esaminato in uno studio del 2011, "fornire assistenza legale tempestiva, competente e adeguatamente realizzata consente il procedere diretto del diritto di un bambino ad un processo legale equo, giusto e partecipativo. Anche il patrocinio a favore dei minori ha il potenziale per promuovere i diritti sostanziali dei bambini". A tale riguardo, gli avvocati hanno una responsabilità professionale nei confronti dei minori e dovrebbero quindi acquisire le abilità speciali per essere in grado di tener conto delle caratteristiche e dei bisogni unici dei clienti minorenni e fornire efficacemente assistenza legale a misura di bambino.

**Commento Generale Congiunto n. 4 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 23 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sugli obblighi dello Stato in materia di diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e rimpatrio**

16. I bambini dovrebbero essere in grado di presentare ricorsi dinanzi a tribunali, ai tribunali amministrativi o altri organi a livelli inferiori che siano loro facilmente accessibili, ad esempio, nella protezione dei bambini e nelle istituzioni giovanili, nelle scuole e nelle istituzioni nazionali per i diritti umani, e dovrebbero essere in grado di ricevere consulenza e rappresentanza a misura di bambino da professionisti con una conoscenza specialistica sulle questioni relative ai bambini e alla migrazione quando i diritti di questi ultimi sono stati violati. Gli Stati dovrebbero garantire politiche standardizzate per guidare le autorità nell'offrire consulenza, rappresentanza legale gratuita e di qualità per i minori migranti, i richiedenti asilo e rifugiati, ivi compreso l'uguale accesso per i minori non accompagnati e separati per ciò che riguarda l'assistenza delle autorità locali e ai minori privi di documenti
17. In modo più specifico, e in particolare nel contesto delle valutazioni dell'interesse superiore e nell'ambito delle procedure di determinazione dell'interesse superiore, ai minori si dovrebbe garantire il diritto a:
- (...)
- (f) Essere assistito da un avvocato istruito e/o esperto nel rappresentare i minori in tutte le fasi del procedimento e di comunicare liberamente con il rappresentante e avere accesso all'assistenza legale gratuita;

**CRC, Commento Generale n. 6: trattamento dei minori non accompagnati separati dalle proprie famiglie fuori dal loro paese d'origine, CRC, doc. CRC/GC/2005/6, 1° settembre 2005**

36. Nei casi in cui i bambini siano coinvolti in procedure di asilo politico, o altri processi amministrativi e giudiziari, oltre a un tutore, dovrebbe essere nominato anche un rappresentante legale.

**PACE, Risoluzione 1810 (2011): minori non accompagnati in Europa: problemi di arrivo, soggiorno e ritorno, Doc. 12539**

- 5.8 [...] Tutti i minori non accompagnati nelle procedure per la richiesta di asilo devono essere rappresentati da un avvocato oltre ad un tutore, fornito gratuitamente dallo stato e in grado di fare ricorso in tribunale avverso le decisioni giudiziarie in merito alle loro richieste di protezione.

**Principi e linee guida delle Nazioni Unite sull'accesso Patrocinio a Spese dello Stato nei sistemi di giustizia penale (giugno 2013)**

*Principio 11. Patrocinio a spese dello Stato nel superiore interesse del minorenne*

34. In tutte le decisioni di patrocinio a spese dello Stato riguardanti i minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe essere la considerazione primaria.
35. Il patrocinio a spese dello Stato ai minori dovrebbe avere la priorità, nell'interesse superiore del minore, ed essere accessibile, adeguato all'età, multidisciplinare, efficace e rispondente alle specifiche esigenze legali e sociali dei bambini.

*Linea guida 1. Patrocinio a spese dello Stato.*

41. Ogniquale volta gli Stati svolgono un accertamento sulle condizioni economiche per determinare l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, devono garantire che:

- (c) Le persone che richiedono urgentemente patrocinio a spese dello Stato presso le stazioni di polizia, i centri di detenzione o i tribunali dovrebbero ricevere patrocinio a spese dello Stato in via preliminare in attesa dell'ammissibilità. I bambini sono sempre esentati dall'accertamento sulle condizioni economiche;

*Linea guida 6. Patrocinio a spese dello Stato nello stadio post-processuale*

46. Gli Stati dovrebbero garantire che le persone detenute e i bambini privati della libertà abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Laddove non sia disponibile il patrocinio a spese dello Stato, gli Stati dovranno garantire che le suddette persone siano detenute in carcere in conformità con la legge.

*Linea guida 9. Attuazione del diritto delle donne all'accesso al Patrocinio a spese dello Stato*

52. Gli Stati dovrebbero adottare misure applicabili e appropriate per garantire il diritto delle donne di accedere all'assistenza legale, tra cui: [...]

- (b) Adottare misure attive per garantire che, ove possibile, siano disponibili avvocati di sesso femminile per rappresentare imputate, sospettate e vittime di sesso femminile.

**Comitato delle NU sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 sui diritti dei bambini nel sistema giudiziario minorile, Doc. UN CRC/C/GC/24, (18 settembre 2019)**

49. Gli Stati dovrebbero garantire che al minore sia garantita l'assistenza legale o altra assistenza adeguata sin dall'inizio del procedimento, nella preparazione e presentazione della difesa e fino a quando tutti i ricorsi e/o i riesami non saranno conclusi. Il Comitato chiede agli Stati parte di ritirare qualsiasi riserva formulata in merito all'articolo 40 (2) (b) (ii).

50. Il Comitato continua a preoccuparsi del fatto che molti bambini devono far fronte ad accuse penali dinanzi alle autorità giudiziarie, amministrative o altre autorità pubbliche, e vengono privati della libertà, senza avere il beneficio di essere rappresentati legalmente. Il Comitato osserva che all'articolo 14 (3) (d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il diritto ad essere rappresentati legalmente è una garanzia minima nel sistema della giustizia penale per tutte le persone, e questo dovrebbe applicarsi ugualmente ai bambini. Sebbene l'articolo consenta alla persona di difendersi personalmente, in ogni caso qualora gli interessi della giustizia lo richiedano, alla persona deve essere assegnata l'assistenza legale.

51. Alla luce di quanto detto sopra, il Comitato è preoccupato del fatto che ai bambini sia data una protezione inferiore rispetto alle garanzie che il diritto internazionale fornisce agli adulti. Il Comitato raccomanda che gli Stati forniscano un'efficace rappresentanza legale, gratuita, a tutti i minori che devono affrontare accuse penali dinanzi alle autorità giudiziarie, amministrative o altre autorità pubbliche. I sistemi di giustizia minorile non dovrebbero permettere ai minori di rinunciare ad essere rappresentati legalmente a meno che la decisione di rinuncia sia presa volontariamente sotto controllo giudiziario imparziale.

52. Qualora i minori vengano dirottati verso dei programmi, o si trovano in un sistema che non si traduce in condanne, con precedenti penali o privazione della libertà, "un altro tipo di assistenza adeguata" da parte di funzionari ben istruiti, potrebbe essere una forma accettabile di assistenza, sebbene gli Stati che possono fornire rappresentanza legale ai minori durante tutti i processi dovrebbe farlo, in conformità con l'articolo 41. Laddove sia consentito un altro tipo di assistenza adeguata, la persona che da l'assistenza deve avere una conoscenza sufficiente degli aspetti legali del processo di giustizia minorile e ricevere una formazione idonea.

**Salduz c. Turchia, Corte EDU, Ricorso n n. 36391/02, Sentenza del 27 novembre 2008**

Il ricorrente, di 17 anni, è stato arrestato dalla polizia perché sospettato di aver partecipato a una manifestazione illegale a sostegno del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). È stato interrogato dalla polizia in assenza di un avvocato. Ha ammesso la sua partecipazione alla manifestazione. Più tardi ha negato il suo coinvolgimento quando era stato portato davanti al pubblico ministero e al giudice istruttore, sostenendo che la sua precedente dichiarazione era stata resa sotto costrizione. Al ricorrente è stato nominato avvocato dopo essere stato detenuto in custodia cautelare. Al processo, ha negato il contenuto della sua dichiarazione alla polizia. I suoi cinque coimputati che avevano testimoniato contro di lui durante le indagini preliminari hanno ritirato le loro dichiarazioni al processo. La corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorrente colpevole basandosi sulla sua dichiarazione resa sotto la custodia della polizia. Altre prove dinanzi ai tribunali nazionali erano inconcludenti, ma sono state interpretate alla luce della dichiarazione del ricorrente alla polizia.

60. La Corte rileva infine che uno degli elementi caratteristici del caso di specie era l'età del ricorrente. Rinviano al numero considerevole di strumenti giuridici internazionali che trattano dell'assistenza giuridica che deve essere concessa ai minori in stato di fermo (paragrafi 32-36 più sopra), la Corte sottolinea l'importanza fondamentale della possibilità per tutti i minori piazzati in stato di fermo di aver accesso ad un avvocato durante tale detenzione.
63. Avuto riguardo di ciò che precede, la Corte conclude che nel caso di specie vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 3 c) della Convenzione combinato con l'articolo 6 § 1.

#### **Corte EDU, Blokhin c. Russia, Ricorso n. 47152/0614 novembre 2013**

160. In considerazione della particolare vulnerabilità dei minori, e tenuto conto del loro livello di maturità e capacità intellettuali ed emotive, la Corte sottolinea in particolare l'importanza fondamentale di consentire l'accesso ad un avvocato qualora la persona detenuta sia un minorenne. (...)
166. La Corte constata che è stato stabilito che, una volta presente alla stazione di polizia, al ricorrente non sia stata data alcuna possibilità di contattare la sua famiglia o di ottenere assistenza legale. Data la sua giovanissima età, la Corte non mette in dubbio che, essendo da solo, si sia sentito vulnerabile e intimidito di fronte agli agenti di polizia. A giudizio della Corte, le condizioni attorno al colloquio erano psicologicamente coercitive e propiziavano l'abbattersi di qualsiasi risoluzione che il ricorrente avrebbe potuto aver per rimanere in silenzio. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che il ricorrente, per una questione di correttezza procedurale, avrebbe dovuto avere accesso ad un avvocato come contrappeso all'atmosfera intimidatoria che è stata capace di indebolire la sua volontà e a farlo confessare agli agenti di polizia che lo interrogavano. (...)
169. La Corte traendo le conclusioni dai suddetti fattori che l'assenza di assistenza legale durante il colloquio del ricorrente da parte della polizia ha irrimediabilmente pregiudicato i suoi diritti di difesa e ha minato l'equità del procedimento nel suo complesso..

#### **Panovits c. Cyprus, Corte EDU, Ricorso n. 4268/04, Sentenza del 11 dicembre 2008**

67. La Corte evidenzia che il richiedente aveva 17 anni all'epoca dei fatti. Nella giurisprudenza della Corte, relativamente all'Articolo 6, la Corte ha dichiarato che quando le accuse penali sono intentate contro un minore, è essenziale che siano trattate in modo tale da tenere pienamente conto della sua età, del suo livello di maturità e delle sue capacità intellettuali ed emotive, e che vengano prese misure per promuovere la sua capacità di comprendere e partecipare al procedimento [...]. Il diritto di un minore accusato ad una partecipazione effettiva al suo processo penale richiede che sia trattato nel dovuto rispetto della sua vulnerabilità e delle sue capacità sin dalle prime fasi del suo coinvolgimento in un'indagine penale e, in particolare, durante qualsiasi interrogatorio da parte della polizia. Le autorità devono prendere provvedimenti per ridurre il più possibile il suo senso di intimidazione e inibizione (vedi, mutatis mutandis, T. c. Regno Unito, citata sopra, comma 85) ... e assicurarsi che il minore accusato abbia una vasta comprensione della natura dell'indagine, di ciò che è in gioco nei suoi confronti, compreso il significato di qualsiasi pena che può essere imposta, nonché dei suoi diritti di difesa e, in particolare, del suo diritto a non rispondere [...]. Significa che egli, qualora sia necessario con l'assistenza di, ad esempio, di un interprete, un avvocato, un assistente sociale o un amico, dovrebbe essere in grado di comprendere l'essenza generale di ciò che viene detto dall'ufficiale di polizia che lo arresta e durante l'interrogatorio da parte della polizia stessa.
68. [...] La Corte ritiene che, data la vulnerabilità di un minore accusato e lo squilibrio di potere a cui è sottoposto dalla natura stessa di un procedimento penale, una rinuncia da parte sua o per suo conto di un diritto importante ai sensi dell'articolo 6 può essere accettata solo se è espressa in modo inequivocabile dopo che le autorità hanno adottato tutte le misure ragionevoli per garantire che lui o lei sia pienamente consapevole dei suoi diritti di difesa e possa valutare, per quanto possibile, le conseguenze della sua condotta. [...]
84. Passando ai fatti della presente causa, la Corte ribadisce le sue constatazioni sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente nella fase istruttoria del processo a per il fatto che, pur essendo minorenne, il suo interrogatorio aveva avuto luogo nell'assenza del suo tutore e senza che fosse stato sufficientemente informato del suo diritto a ricevere una rappresentanza legale o del suo diritto a rimanere in silenzio. La Corte fa notare che la confessione del richiedente ottenuta nelle circostanze sopra citate hanno costituito un elemento decisivo della causa dell'accusa contro di lui che sostanzialmente aveva inibito le prospettive della sua difesa al processo e che non era stata rimediata dai procedimenti successivi.

### **Güveç c. Turchia, Corte EDU, Ricorso n. 70337/01, Sentenza del 20 gennaio 2009**

131. Nel caso di specie, l'avvocato che rappresenta il ricorrente non era stato nominato nell'ambito del regime di Patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, la Corte considera che la giovane età del richiedente, la gravità dei reati di cui è stato accusato, le accuse apparentemente contraddittorie contro di lui da parte della polizia e di un testimone dell'accusa [...], il fallimento evidente del suo avvocato nel rappresentarlo correttamente e, infine, le sue numerose assenze alle udienze avrebbero dovuto indurre il tribunale a considerare che il richiedente dovesse richiedere urgentemente un'adeguata rappresentanza legale. Infatti, un imputato ha il diritto di avere un avvocato assegnato dal tribunale di propria iniziativa "quando gli interessi della giustizia lo richiedano" [...].

#### *Diritto dell'Unione Europea*

La legge europea fornisce accesso generale all'assistenza e alla rappresentanza legale a diversi livelli, oltre a quello della direttiva speciale relativa ai minori nel sistema giudiziario.

1. La [Direttiva sulla Procedura di Asilo](#) (art. 20) garantisce assistenza legale e rappresentanza gratuita nelle procedure di ricorso avverso una decisione in materia di asilo. Dovrebbe esserci il tempo sufficiente perché il rappresentante/consulente possa esaminare e preparare la causa.
2. La [Direttiva UE sulle Condizioni di Accoglienza](#) (art. 26) garantisce l'assistenza e la rappresentanza legale gratuita nelle procedure di ricorso se necessario, così da garantire un accesso effettivo alla giustizia
3. Il [Regolamento Dublino dell'UE](#)<sup>13</sup> (art. 27) prevede che l'assistenza legale sia concessa su richiesta qualora la persona non possa permettersi i costi di rappresentanza e assistenza [legale].

Inoltre, l'UE ha accolto delle garanzie specifiche per i minori che sono indagati o imputati in procedimenti penali, compreso il diritto all'assistenza di un legale.

Si veda: [Direttiva \(UE\) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.](#)

### **5. Accesso alle informazioni (prima, durante e dopo il procedimento giudiziario)**

Garantire che i bambini migranti siano consapevoli, abbiano accesso alle informazioni sui loro diritti e sappiano come rivendicarli per ottenere un rimedio per presunte violazioni sono elementi chiave del dovere di ogni Stato di garantire il rispetto e la protezione dei diritti dei bambini. Le informazioni dovrebbero essere adeguate all'età e adattate alle esigenze dei bambini. Dovrebbe essere presentato in modi (formati, modi e lingue) comprensibili ai bambini. Il diritto alla traduzione è un elemento importante del diritto all'informazione.

I minori hanno diritto all'informazione sui loro diritti e sulle procedure nei procedimenti per la determinazione dello status, nei procedimenti civili e penali.

Inoltre, le informazioni sui diritti dei bambini e sui rimedi dovrebbero essere messe a disposizione dei genitori e di altre persone che agiscono in qualità di rappresentanti legali dei bambini.

#### *Diritto Internazionale*

### **Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF), 1989**

#### **Articolo 40**

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare, vigilano: [...]
  - (b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: [...]
    - (ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

## **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950**

### **Articolo 6 Diritto a un equo processo**

[...] 3. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

### **Commento Generale Congiunto n. 4 (2017) del Comitato per la Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie e n. 23 (2017) del Comitato sui Diritti dell'Infanzia sugli Obblighi dello Stato in materia di diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e rimpatrio**

17. Più specificamente, e in particolare, nel contesto della valutazione dell'interesse superiore e nell'ambito delle procedure di determinazione dell'interesse superiore, ai minori si dovrebbe garantire il diritto a:

- (...)(b) Essere informati sull'esistenza di un procedimento e della decisione accolta nell'ambito del procedimento di immigrazione e asilo, delle sue implicazioni e sulle possibilità di ricorso;
- (j) Essere pienamente informati durante l'intera procedura, assieme al loro tutore e consulente legale, comprese le informazioni sui loro diritti e su tutte le informazioni pertinenti che potrebbero riguardarli.

### **Comitato delle NU sui Diritti dell'Infanzia, Commento Generale n. 24 sui diritti dei bambini nel sistema giudiziario minorile, Doc. CRC/C/GC/24, (18 settembre 2019)**

47. Ogni bambino ha il diritto ad essere informato tempestivamente e direttamente (o se del caso tramite il proprio genitore o tutore) delle accuse mosse contro di lui o lei. Prontamente significa il prima possibile subito dopo il primo contatto del minore con il sistema giudiziario. (...)

48. Le autorità dovrebbero accertarsi che il bambino comprenda le accuse, le opzioni e le procedure. Fornire al bambino un documento ufficiale non è sufficiente ed è necessaria una spiegazione orale. Sebbene i bambini dovrebbero essere assistiti nella comprensione di qualsiasi documento da un genitore o da un adulto adatto, le autorità non dovrebbero lasciare la spiegazione delle accuse a tali persone.

### **PACE, Risoluzione 1810 (2011): dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa minori non accompagnati in Europa: problemi di arrivo, soggiorno e ritorno**

5.3. a nessun bambino dovrebbe essere negato l'accesso al territorio o essere sommariamente respinto ai confini di uno stato membro. Si dovrà immediatamente indirizzare all'assistenza e disporre l'assistenza dai servizi specializzati al fine di identificare se si tratta di migrante minorenni, verificando le sue circostanze personali ed esigenze di protezione e, infine, individuare una soluzione duratura nel miglior interesse del bambino;

5.6. si dovrebbe fornire senza indugio, ai minori non accompagnati, l'assistenza legale, sociale e psicologica. I bambini dovrebbero essere informati immediatamente all'arrivo o all'intercettazione, individualmente e in una lingua e modi comprensibili, sul loro diritto alla protezione e all'assistenza, compreso il loro diritto di chiedere asilo o altre forme di protezione internazionale e le procedure necessarie e le loro implicazioni;

5.7. tutte le interviste con un minore non accompagnato riguardanti le sue informazioni personali e il suo background dovrebbero essere gestite individualmente da personale specializzato e ben addestrato e in presenza del tutore del bambino;

[...]

5.14. le possibilità di ricongiungimento familiare si devono estendere al di là del paese di origine e affrontate da una prospettiva umanitaria che esplori i legami familiari più ampi nel paese ospitante e nei paesi terzi, guidata dal principio dell'interesse superiore del minore. Il regolamento Dublino II si dovrebbe applicare solo ai minori non accompagnati se il trasferimento verso un paese terzo è nell'interesse superiore del minore;

## Diritto dell'Unione Europea

### **Direttiva sulle Procedure di Asilo, 2013/32/UE, 2013**

#### **Articolo 25**

[...]

4. I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali di cui all'articolo 19 anche nelle procedure di revoca della protezione internazionale previste al capo IV.

### **Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, Direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali 2012/13/EU**

#### **Articolo 3 Diritto all'informazione sui diritti**

1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:
  - (a) il diritto a un avvocato;
  - (b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
  - (c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'articolo 6;
  - (d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
  - (e) il diritto al silenzio.
2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità

### **Direttiva 2016/800/UE del Parlamento Europeo sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali**

#### **Articolo 4 Diritto all'informazione**

1. Gli Stati membri assicurano che, quando il minore è informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, gli siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti, ai sensi della direttiva 2012/13/UE, e quelle concernenti gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento. Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:
  - (a) tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato, per quanto concerne:
    - (i) il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 5;
    - (ii) il diritto di essere assistito da un difensore, di cui all'articolo 6;
    - (iii) il diritto alla protezione della vita privata, di cui all'articolo 14;
    - (iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante fasi del procedimento diverse dalle udienze, di cui all'articolo 15, paragrafo 4;
    - (v) il diritto al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'articolo 18;
  - (b) nella prima fase appropriata del procedimento, per quanto concerne:
    - (i) il diritto a una valutazione individuale, di cui all'articolo 7;
    - (ii) il diritto a un esame medico, incluso il diritto all'assistenza medica, di cui all'articolo 8;
    - (iii) il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, compreso il diritto al riesame periodico della detenzione, di cui agli articoli 10 e 11;
    - (iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze, di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
    - (v) il diritto di presenziare al processo, di cui all'articolo 16;
    - (vi) il diritto a mezzi di ricorso effettivi, di cui all'articolo 19;
  - (c) al momento della privazione della libertà personale, per quanto concerne il diritto a un trattamento specifico durante la privazione della libertà personale, di cui all'articolo 12.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse per iscritto e/o oralmente, in un linguaggio semplice e accessibile, e le informazioni fornite siano

verbalizzate secondo la procedura di cui al diritto nazionale.

3. Qualora al minore sia trasmessa la comunicazione dei diritti ai sensi della direttiva 2012/13/UE, gli Stati membri provvedono affinché tale comunicazione contenga il riferimento ai diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

## 6. Riservatezza e condivisione delle informazioni

I bambini hanno diritto alla privacy nei procedimenti giudiziari. Questo diritto alla privacy include la riservatezza delle conversazioni con il suo avvocato/rappresentante legale, di tenere le udienze a porte chiuse, di tenere la loro identità riservata e sicura durante le udienze pubbliche e di mantenere riservati i loro file e atti da terze parti.

### Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989

#### Articolo 16

1. Nessun bambino può essere soggetto a interferenze arbitrarie o illegali con la sua privacy, la sua famiglia, la sua casa o corrispondenza, né ad attacchi illeciti verso il suo onore e alla sua reputazione.
2. Il minore ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.

#### Articolo 40

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto di ogni minore sospetto, accusato o riconosciuto di, aver violato il diritto penale ad essere trattato in modo coerente con la sollecitazione del senso di dignità e valore del bambino, il che rafforza il rispetto del bambino verso i diritti umani e le libertà fondamentali degli altri e che tenga conto dell'età del bambino e dell'opportunità di favorire il reinserimento del bambino e l'assunzione di un ruolo costruttivo del bambino nella società.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni rilevanti degli strumenti internazionali, gli Stati Parte garantiscono, in particolare, che:
  - (b) Ogni bambino sospettato di, o accusato di aver violato il diritto penale abbia almeno le seguenti garanzie:
    - (vii) Fare in modo che la sua privacy sia pienamente rispettata in tutte le fasi del procedimento.

### Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 24 (2019) sui diritti dell'infanzia nel sistema giudiziario minorile

53. Come richiesto dall'articolo 14 (3) (b) del Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici, devono esserci tempi e strutture adeguati alla preparazione della difesa. Ai sensi della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, deve essere garantita la riservatezza delle comunicazioni tra il minore e il suo rappresentante legale o altro assistente (art. 40 (2) (b) (vii)), e deve essere rispettato il diritto del minore alla protezione contro l'interferenza con la sua privacy e la sua corrispondenza (art. 16).

#### Pieno rispetto della privacy (artt. 16 e 40 (2) (b) (vii))

66. Il diritto di un minore ad avere pieno rispetto della sua privacy durante tutte le fasi del procedimento, così come dall'articolo 40 (2) (b) (vii), si dovrebbe leggere assieme agli articoli 16 e 40 (1).
67. Gli Stati parte dovrebbero rispettare la regola secondo cui le udienze per la giustizia dei minori si debbano condurre a porte chiuse. Le eccezioni dovrebbero essere molto limitate e chiaramente stabilite dalla legge. Se il verdetto e/o la sentenza sono pronunciati in pubblico durante un'udienza in tribunale, l'identità del minore non dovrebbe essere rivelata. Inoltre, il diritto alla privacy significa anche che i fascicoli del tribunale e gli atti dei minori si dovranno tenere strettamente riservati e non aperti a terzi, ad eccezione di coloro che sono direttamente coinvolti nelle indagini, nel giudizio e nella sentenza della causa.
68. Le relazioni sulla giurisprudenza riguardante i minori dovrebbero essere anonime, e queste relazioni pubblicate online dovrebbero aderire a questa regola.

**Rapporto dell'Alto Commissario delle NU per i diritti umani sull'Accesso alla giustizia per i minori (A/ HRC/25/35), 16 dicembre 2013**

59. Gli Stati devono anche garantire che le opinioni dei minori, comprese quelle dei bambini più piccoli, anche quando potrebbero non essere in grado di esprimersi verbalmente, siano tenute in debita considerazione. Inoltre, al fine di evitare la (ri)vittimizzazione dei minori che partecipano a procedimenti giudiziari, gli Stati dovrebbero accertarsi che la loro privacy e riservatezza siano salvaguardate in ogni momento. Gli Stati devono anche garantire che i bambini siano protetti da ogni forma di violenza quando entrano in contatto con il sistema giudiziario.

**Comitato delle NU sui Diritti del Fanciullo, Commento generale n. 24 sui diritti dei bambini nel sistema giudiziario minorile, Doc. CRC /C /GC/24, (18 settembre 2019)**

53. Come richiesto dall'articolo 14 (3) (b) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, devono esserci tempi e strutture adeguati alla preparazione della difesa. Ai sensi della Convenzione sui diritti del fanciullo, deve essere garantita la riservatezza delle comunicazioni tra il minore e il suo rappresentante legale o altro assistente (art. 40 (2) (b) (vii)) e deve essere rispettato il diritto del minore alla protezione contro l'interferenza della sua privacy e della sua corrispondenza. (art. 16).

*Diritto dell'Unione Europea***Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (Direttiva UE sui diritti del minore nei procedimenti penali)**

5. Gli Stati membri dovranno rispettare la riservatezza delle comunicazioni tra i minori e il loro difensore nell'esercizio del diritto ad essere assistiti da un difensore come previsto dalla presente direttiva. Tale comunicazione comprende riunioni, corrispondenza, conversazioni telefoniche e altre forme di comunicazione consentite dalla legislazione nazionale.

**Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, Giustizia a misura di bambino Prospettive ed esperienze dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in nove Stati membri dell'UE (2017)****FRA Parere 24**

Gli Stati membri dell'UE e, se del caso l'UE, devono garantire che l'identità e la privacy dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari sia protetta attraverso una legislazione e misure adeguate, ad esempio, escludendo il pubblico dall'aula del tribunale o utilizzando collegamenti video in diretta, o testimonianze preregistrate in udienza. È necessario adottare delle misure per garantire che le generalità dei minori rimangano strettamente riservate e siano tenute lontane dai media e dal pubblico in generale. Le registrazioni devono essere archiviate in modo sicuro e l'identità dei bambini protetta online, in tutti i settori del diritto e indipendentemente dal ruolo del minore nei procedimenti. Le generalità dovrebbero essere consultate e trasferite solo quando è assolutamente necessario, e si dovrà sempre tenere in considerazione l'interesse superiore e le opinioni del minore.

**7. Diritto all'interpretazione**

Garantire un'interpretazione accurata è fondamentale per l'equità dei procedimenti e l'efficace fornitura di assistenza legale nei procedimenti legali, comprese le procedure di immigrazione e asilo, nei casi in cui le persone, come richiedenti asilo o testimoni, non parlano o capiscono la lingua usata dai funzionari, anche nei procedimenti del paese ospitante.

È importante che l'interpretazione sia disponibile per i bambini che non parlano la lingua non soltanto durante gli incontri con le autorità, ma anche negli incontri tra il minore e il suo consulente legale e il suo tutore.

Costruire la fiducia e informare efficacemente il minore è fondamentale affinché i consulenti legali siano in grado di fornire un'assistenza di qualità. Ciò è notevolmente impegnativo se non possono interagire tramite un interprete. Qualifiche e capacità insufficienti o un atteggiamento irrispettoso da parte di un **interprete** possono minare la qualità dell'assistenza legale fornita e il rispetto dei diritti del bambino. Gli interpreti devono ricevere una formazione specifica e avere esperienza di lavoro con i bambini.

## Diritto Internazionale

### **Patto internazionale sui diritti politici e civili (ICCPR) 1966**

#### **Articolo 14**

[...] 3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: [...]

- (f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

### **Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF), 1989**

#### **Articolo 40**

[...]

2. ... A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: [...]

- (b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: [...]

- (vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

### **Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, Doc. NU CRC/C/GC/24, (18 settembre 2019)**

64. Un bambino che non comprenda o non parli la lingua utilizzata nel sistema giudiziario minorile ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete in tutte le fasi del processo. Tali interpreti dovrebbero essere istruiti in modo tale da saper lavorare con i bambini.

65. Gli Stati parte dovrebbero fornire, con professionisti ben istruiti, un'assistenza adeguata ed efficace ai bambini che hanno problemi di comunicazione.

### **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) 1950**

#### **Articolo 6(3)(e)**

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

[...]

- (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

## **8. Il requisito del tempo ragionevole**

I processi devono essere svolti entro un tempo ragionevole all'interno di una serie di procedimenti che riguardano il minore – inclusi, ma non solo, custodia, status e questioni penali. Il passare del tempo non è percepito allo stesso modo da bambini e adulti. I ritardi o il prolungarsi del processo decisionale hanno effetti particolarmente negativi sui bambini. Le procedure che riguardano o che hanno un impatto sui bambini dovrebbero pertanto essere prioritarie e completate nel più breve tempo possibile.

I casi di custodia dei bambini devono essere trattati rapidamente. Tanto più laddove il passare del tempo può avere conseguenze irreversibili per il rapporto genitore-figlio. I casi riguardanti la responsabilità genitoriale e i diritti di contatto richiedono una celerità particolare.

Il principio del superiore interesse del minore e il diritto allo sviluppo, nonché il diritto di essere ascoltato e ad un procedimento equo sono strettamente collegati al requisito del tempo ragionevole. Il tempo ragionevole è stato considerato alla luce della complessità del caso e dell'impatto che la lunghezza del procedimento potrebbe avere sui diritti del minore. Ad esempio, come stabilito nella sentenza *Paulsen-Medalen e Svensson c. Svezia* dalla Corte EDU (16817/90, 19 febbraio 1998), le restrizioni all'accesso tra un genitore e un figlio affidato alla pubblica assistenza e le conseguenze

gravi e irreversibili che la presa in carico può avere sul suo godimento del diritto per il rispetto della vita familiare richiede che le autorità agiscano con eccezionale diligenza nel garantire lo stato di avanzamento del procedimento.

### *Diritto Internazionale*

#### **Comitato sui diritti del bambino, Commento Generale No. 14 sul diritto del bambino ad avere quale considerazione generale il suo superiore interesse, 2013**

93. Lo scorrere del tempo non è percepito allo stesso modo da bambini e adulti. I ritardi o prolungamento del processo decisionale hanno effetti particolarmente negativi sui bambini nell'età evolutiva. È pertanto consigliabile che le procedure o i processi riguardanti, o che incidono sui bambini gli sia data priorità e completati nel più breve tempo possibile.

#### **Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 24 (2019) sui diritti dell'infanzia nel sistema giudiziario minorile.**

##### **Decisioni tempestive e con il coinvolgimento di genitori o tutori (art. 40 (2) (b) (iii))**

54. Il Comitato ribadisce che il tempo che intercorre tra la commissione del reato e la conclusione del procedimento dovrebbe essere il più breve possibile. Più lungo è questo periodo, più è probabile che il responso perda il risultato desiderato.

55. Il Comitato raccomanda che gli Stati parte fissino e mettano in atto dei limiti di tempo per il periodo tra la commissione del reato e il completamento delle indagini di polizia, nelle decisioni del pubblico ministero (o altro organo competente) nel formulare le accuse, e nella decisione finale del tribunale o altro organo giudiziario. Questi termini dovrebbero essere molto più brevi rispetto a quelli fissati per gli adulti, ma dovrebbero comunque consentire il pieno rispetto delle garanzie legali. Simili termini di tempo rapidi si dovrebbero applicare alle misure alternative.

#### **Commento generale congiunto n. 4 (2017) del Comitato per la Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie, e n. 23 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sugli obblighi dello Stato in materia di diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e rimpatrio \***

17. Più specificamente, e in particolare nel contesto della valutazione dell'interesse superiore e nell'ambito delle procedure per la determinazione dell'interesse superiore, ai minori dovrebbe essere garantito il diritto a:

- (g) Fare in modo che le richieste e le procedure che coinvolgono i minori siano trattate come priorità, garantendo un ampio periodo di tempo per preparare il processo, e che tutte le garanzie del giusto processo siano preservate;

#### **Hokkanen c. Finlandia, Corte CEDU, Ricorso n. 19823/92, Sentenza del 23, settembre 1994**

72. Sebbene sia essenziale trattare i casi di affidamento in modo spedito, la Corte non vede alcun motivo per criticare la Corte distrettuale per aver sospeso il procedimento due volte al fine di ottenere i pareri di esperti sulla questione.

Per quanto riguarda il ritardo di sei mesi, le difficoltà riscontrate dai funzionari dell'assistenza sociale a causa del rifiuto dei nonni di consentire a Sini di essere oggetto di indagine e di partecipare a colloqui connessi, non devono e non possono essere trascurate (cfr. Paragrafo 24 sopra). Indipendentemente dal fatto che vi siano motivi sufficienti per sospendere l'udienza fino a sei mesi, bisogna notare che la durata complessiva del processo è stata di circa diciotto mesi. Di per sé questo non è eccessivo per i procedimenti che comprendono tre livelli giudiziari. Tenuto conto delle circostanze particolari del caso, la Corte, così come la Commissione, ritiene che la durata del secondo processo di custodia non abbia superato un "termine ragionevole" e che non vi sia stata pertanto violazione dell'articolo 2 cpv. 1 della Convenzione.

**Niederböster c. Germania, Corte CEDU, Ricorso n. 39547/98, Sentenza del 27 febbraio 2003**

39. La Corte ribadisce che la durata ragionevole del processo deve essere determinata con riferimento ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare la complessità del caso, e il comportamento delle parti e delle autorità. Su quest'ultimo punto, deve essere presa in considerazione la posta in gioco per il richiedente nel contenzioso. È quindi essenziale che i casi di custodia siano trattati velocemente. [...].

**Paulsen-Medalen e Svensson c. Svezia, Corte CEDU, Ricorso n. 16817/90, Sentenza del 19 febbraio 1998**

39. Secondo la giurisprudenza della Corte, la durata ragionevole del processo deve essere valutata, in particolare, alla luce della complessità del caso e del comportamento del richiedente e di quello delle autorità competenti. Nei casi riguardanti le restrizioni all'accesso tra un genitore e figlio preso in pubblica assistenza, la natura degli interessi in gioco per il richiedente e le conseguenze gravi e irreversibili che la presa in carico può avere sul suo godimento del diritto al rispetto per la vita familiare richiedono alle autorità di agire con eccezionale diligenza per garantire lo svolgimento del procedimento [...].

**Laino c. Italia Laino c. Italia, Corte CEDU, Ricorso n. 33158/96, Sentenza 18 febbraio 1999**

22. [...] Per quanto riguarda il comportamento delle autorità che si occupano del caso, la Corte ritiene che, tenuto conto di quanto era in gioco per il richiedente (separazione giudiziaria e determinazione delle modalità di affidamento dei minori e diritti alle visite), i tribunali nazionali hanno mancato nell'agire con quella speciale diligenza richiesta dall'articolo 6 comma 1 della Convenzione richiesta in questi casi (vedere le sentenze Maciariello e Paulsen-Medalen e Svensson citate sopra, pp. 10 e 142, comma 18 e 39, rispettivamente). I vari periodi di inattività attribuibili allo Stato, in particolare quelli dal 25 novembre 1993 al 15 dicembre 1994 e da quest'ultima al 10 luglio 1997, non soddisfacevano il requisito del "termine ragionevole".

Tenendo conto anche della durata totale del procedimento, la Corte stabilisce che vi è stata una violazione di Articolo 6 comma 1.

## 9. I diritti dei minori vittime di reato

Uno dei principi guida della Convenzione sui diritti dell'infanzia è che ogni bambino deve essere protetto da ogni forma di violenza. Dal Preambolo della [Convenzione](#) si afferma che "il bambino (...) dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione". La Convenzione protegge il minorenne da tutte le forme di violenza, che possono essere molteplici e da fonti diverse, incluso lo Stato e i suoi agenti. Esso richiede che lo Stato reintegri i minori che sono stati vittime e, soprattutto, di dare loro il diritto di essere ascoltati nei processi.

L'articolo 1 della CEDU obbliga gli Stati a garantire i diritti umani di coloro che si trovano dentro la loro giurisdizione. Tale obbligo, letto insieme ad altri articoli – come l'Articolo 2 (diritto alla vita) e l'Articolo 3 (divieto di tortura e trattamento inumano e degradante) - obbliga gli Stati ad adottare misure per garantire che i diritti dei singoli non siano violati, anche da parte di soggetti privati o enti. Ad esempio, gli Stati devono adottare misure per fornire una protezione efficace, in particolare ai bambini altre persone vulnerabili, dai maltrattamenti di soggetti privati e devono adottare misure ragionevoli per prevenire i maltrattamenti da parte di soggetti privati di cui hanno o dovrebbero avere conoscenza. Questi passaggi includono la criminalizzazione della condotta nociva e l'applicazione effettiva e non discriminatoria del diritto penale.

Gli Stati hanno obblighi concreti per esercitare con dovuta coscienziosità nel prevenire e indagare su azioni esercitate da soggetti privati che compromettono il godimento dei diritti. Gli Stati devono adottare misure particolari quando sanno o dovrebbero essere a conoscenza di una minaccia di lesioni a una vittima.

Gli Stati devono inoltre garantire la protezione delle persone vittime del crimine, e dei loro diritti, anche nel corso di indagini penali e azioni penali contro coloro che sono sospettati di commettere reati e fornire loro le vie per chiedere un risarcimento e altre forme di assistenza in quanto vittime di reati.

Le vittime di reati hanno il diritto al rispetto dei loro diritti anche nel corso delle azioni delle autorità contro gli autori dei reati e al risarcimento.

Le vittime devono ricevere un sostegno pratico per consentire loro di accedere alla giustizia. Ciò include fornire assistenza alle vittime, sensibilizzare le vittime sui loro diritti e una formazione adeguata al personale delle forze dell'ordine. La CGUE ha affrontato i casi riguardanti la decisione quadro sulla posizione delle vittime: nel procedimento penale contro *Maria Pupino* (CGUE, C-105/03, Procedimento penale a carico di Maria Pupino, 16 giugno 2005), la sig.ra Pupino, un'insegnante di scuola materna, era accusato di infliggere gravi ferite alle sue pupille. L'articolo 8 della decisione quadro conteneva protezioni specifiche per le vittime "vulnerabili". Un riferimento preliminare sull'applicazione della disposizione è stato presentato alla CGUE. La CGUE ha affermato che i bambini presumibilmente maltrattati dal loro insegnante sono vittime "vulnerabili" ai sensi della decisione quadro. Pertanto, avevano diritto alla protezione specifica fornita da esso. Il giudice nazionale ha dovuto interpretare la legge nazionale "per quanto possibile, alla luce della formulazione e dello scopo della decisione quadro".

### Diritto Internazionale

#### Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF), 1989

##### Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

#### Comitato sui diritti del fanciullo, Commento Generale n. 12 sul diritto del minore di essere ascoltato, 20 luglio 2009

62. Al minore vittima e al minore testimone di un reato, deve essere data l'opportunità di esercitare pienamente il proprio diritto di esprimere liberamente il proprio parere in conformità con la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, "Linee guida sulla Giustizia in Materia di Minori Vittime e Testimoni di Reati".<sup>14</sup>
63. In particolare, ciò significa che deve essere compiuto ogni sforzo per garantire che un minore vittima o/e testimone, sia interpellato sulle questioni rilevanti per ciò che riguarda il coinvolgimento nel caso in esame, e sia messo in grado di esprimere liberamente, a modo suo, pareri e inquietudini riguardo al suo coinvolgimento nel procedimento giudiziario.
64. Il diritto del minore, vittima e testimone, è anche legato al diritto di essere informato su questioni quali la disponibilità di servizi sanitari, psicologici e sociali, il ruolo di un minore vittima e/o testimone, i modi in cui viene gestito "l'interrogatorio", i meccanismi di sostegno esistenti per il minore quando questi inoltri un Ricorso e partecipa alle indagini e ai procedimenti giudiziari, i luoghi e gli orari specifici delle udienze, la disponibilità di misure per la protezione, le possibilità di risarcimento e i requisiti per il ricorso.

#### Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 13 (2011) sul diritto alla libertà da tutte le forme di violenza

- 3.b) Un approccio alla cura e alla protezione dei bambini basato sui diritti dei bambini richiede un cambio di paradigma verso il rispetto e la promozione della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica dei bambini in quanto individui portatori di diritti piuttosto che percepirli principalmente come "vittime";

(...)

<sup>14</sup> [Risoluzione 2005/20](#) del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, in particolare gli artt. 8, 19 e 20.

5. **Gli obblighi degli Stati e le responsabilità della famiglia e di altri attori.**

I riferimenti agli "Stati parte" si riferiscono agli obblighi degli Stati parte di assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei bambini non solo a livello nazionale, ma anche a livello provinciale e municipale. Questi obblighi speciali sono la doverosa diligenza e l'obbligo di prevenire la violenza o le violazioni dei diritti umani, l'obbligo di proteggere i minori vittime e testimoni dalle violazioni dei diritti umani, l'obbligo di indagare e di punire i responsabili, e l'obbligo di fornire accesso al risarcimento per le violazioni dei diritti umani. Inoltre, gli Stati parte dovranno garantire che tutte le persone che, nel contesto del loro lavoro, siano responsabili della prevenzione, della protezione e della reazione alla violenza, e che nei sistemi giudiziari affrontino i bisogni e il rispetto dei diritti dei bambini.

(...)

49. **Segnalazione**<sup>15</sup>. Il Comitato raccomanda vivamente che tutti gli Stati parte sviluppino meccanismi di supporto sicuri, ben pubblicizzati, riservati e accessibili ai bambini, i loro rappresentanti e altri, perché segnalino le violenze contro i bambini, anche attraverso l'uso di numeri verdi 24 ore su 24 e altre TIC.

(...)

51. **Indagine**. Le indagini sui casi di violenza, siano essi segnalati dal minore, da un rappresentante o da una parte esterna, saranno intraprese da professionisti qualificati che abbiano ricevuto una formazione specifica e completa e richiederanno un approccio basato sui diritti del bambino e a misura di bambino. Si dovrà prendere un'estrema cautela per evitare di sottoporre il bambino a ulteriori danni durante il processo di indagine. A tal fine, tutte le parti sono obbligate ad invitare e dare il giusto peso ai pareri del bambino.

(...)

52. **Le cure**. Le "cure" sono uno dei tanti servizi necessari per "promuovere il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale" dei bambini che hanno subito violenza, e devono avvenire "in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del bambino" (art. 39). Si dovrebbero mettere a disposizione una gamma completa di servizi, comprese le riunioni di gruppo familiare e altre pratiche simili. Sono necessari anche servizi e le cure per gli autori delle violenze, in particolare per le violenze sui minori. (...) Gli interventi devono essere di supporto e non saranno in alcun modo punitivi.

54. **Coinvolgimento giudiziale**<sup>16</sup>. In ogni momento e in tutti i casi, deve essere rispettato il giusto processo. In particolare, la protezione e l'ulteriore sviluppo del minore e del suo superiore interesse (e l'interesse superiore di altri bambini laddove vi sia il rischio di recidiva da parte dell'autore del reato) devono costituire lo scopo principale del processo decisionale, prendendo in considerazione l'intervento meno intrusivo così come giustificato dalle circostanze. (...) Inoltre, il Comitato raccomanda il rispetto delle seguenti garanzie: (...)

(b) I minori vittime di violenza dovrebbero essere trattati in modo sensibile e a misura di bambino durante tutto il processo giudiziario, tenendo conto della loro situazione personale, le esigenze, l'età, il sesso, le disabilità e livello di maturità, e nel pieno rispetto della loro integrità fisica, mentale e morale;

(d) In tutti i procedimenti che coinvolgono minori vittime di violenza, deve essere applicato il principio di celerità, rispettando nel contempo lo Stato di diritto.

**Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 2000 (Protocollo di Palermo)**

**Articolo 6 Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone**

1. Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e l'identità delle vittime della tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta.

2. Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure

<sup>15</sup> Vedere anche le [Linee guida sulla Giustizia sulle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reati](#), ECOSOC Risoluzione 2005/20, 2005.

<sup>16</sup> Vedi anche: [Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore](#), adottate il 17 novembre 2010; Linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reati (Ibid); e la [Risoluzione dell'Assemblea Generale 65/213 sui diritti umani nell'amministrazione della giustizia](#), A/RES/65/213, 1 Aprile 2011.

che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle vittime della tratta di persone

- (a) informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti;
- (b) assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa

### **Convenzione del Consiglio D'europa sulla Lotta Contro la tratta di Esseri Umani, 2005**

#### **Articolo 15 – Indennizzo e risarcimento legale**

1. Ciascuna delle Parti garantisce che le vittime abbiano accesso, sin dal loro primo contatto con le autorità competenti, all'informazione sulle procedure giudiziarie ed amministrative pertinenti, in una lingua che possano comprendere.
2. Ciascuna delle Parti stabilisce, nella propria legislazione nazionale, il diritto delle vittime all'assistenza di un difensore e all'assistenza legale gratuita alle condizioni previste dalle norme nazionali.
3. Ciascuna delle Parti prevede nella sua legislazione nazionale il diritto delle vittime ad essere indennizzate dagli autori del reato.
4. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per fare in modo che l'indennizzo alle vittime sia garantito, alle condizioni previste dalle norme nazionali, ad esempio stabilendo un fondo per l'indennizzo delle vittime o altre misure o programmi destinati all'assistenza e all'integrazione sociale delle vittime, che potrebbero essere finanziati dai beni che derivano dall'applicazione delle misure previste dall'articolo 23.

### **Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, (Convenzione di Lanzarote) 2007**

#### **Articolo 14 – Assistenza alle vittime**

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per assistere le vittime a breve e lungo termine nel loro processo di guarigione fisica e psico-sociale. Le misure adottate in applicazione del presente paragrafo devono tenere in debito conto il parere, i bisogni e le preoccupazioni del minore.
2. Le Parti adottano le misure conformi al proprio diritto nazionale per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri elementi della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime.
3. Se i genitori o le persone alle quali è affidato il minore sono coinvolti nei fatti di sfruttamento o di abuso sessuali ai suoi danni, gli interventi attuati in applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 comportano:
  - la possibilità di allontanare il presunto autore dei fatti;
  - la possibilità di allontanare la vittima dal suo contesto familiare. Le modalità e la durata di tale allontanamento sono determinate nel rispetto dell'interesse superiore del minore.
4. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone vicine alle vittime possano beneficiare, all'occorrenza, di assistenza terapeutica, segnatamente di sostegno psicologico d'urgenza.

### **Corte EDU, C.A.S. e C.S. c. Romania, Ricorso n. 26692/05, 20 marzo 2012.**

81. Per quanto riguarda in particolare il peso attribuito alla reazione della vittima, la Corte ritiene che le autorità non fossero consapevoli della particolare vulnerabilità dei giovani e degli speciali fattori psicologici coinvolti nei casi riguardanti abusi sessuali violenti su minori, particolarità che avrebbero potuto spiegare le esitazioni della vittima sia nella segnalazione dell'abuso e nella descrizione dei fatti (...).
82. La Corte sottolinea che gli obblighi assunti dallo Stato ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione in casi come questo richiedono il rispetto dell'interesse superiore del minore. Il diritto alla dignità umana e all'integrità psicologica richiede un'attenzione particolare quando

un minore è vittima di violenza (vedere, *mutatis mutandis*, *Pretty c. Regno Unito*, n. 2346/02, par. 65, CEDU 2002 III). La Corte si rammarica del fatto che al primo ricorrente non sia mai stata offerta consulenza e non sia stato accompagnato da uno psicologo qualificato durante o dopo il processo. L'unico accenno a tale sostegno è stato quello del consulente scolastico, che ha suggerito che sarebbe stato meglio se la famiglia si fosse trasferita. Tenuto conto degli obblighi positivi che lo Stato convenuto ha assunto in virtù dei vari strumenti internazionali a tutela dei diritti del bambino, ciò non può essere considerato una misura adeguata di "recupero e reinserimento".

83. La mancata risposta adeguata alle accuse di abusi sui minori, in questo caso, solleva dubbi sull'efficacia del sistema messo in atto dallo Stato in conformità con i suoi obblighi internazionali, e lascia il procedimento penale nel caso privo di significato.

#### **P. e S. c. Polonia, Corte EDU, Ricorso n. 57375/08, Sentenza del 30 ottobre 2012**

165. La Corte è stata particolarmente colpita dal fatto che le autorità hanno deciso di avviare un'indagine penale con l'accusa di un rapporto sessuale illecito contro il primo ricorrente che, secondo il certificato del procuratore e le indagini forensi di cui sopra avrebbe dovuto essere considerato una vittima di abuso sessuale. La Corte ritiene che tale approccio non soddisfacesse i requisiti inerenti agli obblighi concreti degli Stati di stabilire e applicare efficacemente un sistema di diritto penale che punisce tutte le forme di abusi sessuali [...]. L'inchiesta contro il ricorrente fu infine interrotta, ma il semplice fatto che fossero stati istruiti e trattati mostra una profonda mancanza di comprensione della sua situazione.
166. Nel complesso, la Corte ritiene che non si sia tenuto debito conto della vulnerabilità e della giovane età della prima ricorrente e delle proprie opinioni e sentimenti.
167. Nell'esame della presente denuncia è necessario che la Corte valuti la situazione della prima ricorrente nel suo insieme, tenendo conto in particolare degli effetti cumulativi delle circostanze sulla situazione della ricorrente. A tale riguardo, si deve ricordare che la Corte ha già riscontrato, dopo aver esaminato la denuncia ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione sulla determinazione della richiesta della prima ricorrente all'aborto, che l'approccio delle autorità è stato funestato da procrastinazione, confusione e mancanza di consulenza e informazioni adeguate e obiettive [...]. Analogamente, il fatto che la prima ricorrente sia stata separata dalla madre e privata della libertà in violazione dei requisiti di cui al comma 1 della Convenzione deve essere presa in considerazione.
168. La Corte stabilisce che, considerando le circostanze del caso nel suo complesso, la prima ricorrente è stata trattata dalle autorità in modo deplorabile e che la sua sofferenza ha raggiunto la soglia minima di gravità ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione
169. La Corte stabilisce che vi è stata pertanto una violazione di tale disposizione.

#### **Z e Others c. Regno Unito, Corte EDU, Ricorso n. 29392/95, Sentenza del 10 maggio 2001**

73. (...) Tali misure dovrebbero fornire una protezione effettiva, in particolare, dei minori e di altre persone vulnerabili e includere misure ragionevoli per prevenire i maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza [...].
74. (...) La Corte riconosce le decisioni difficili e delicate che devono affrontare i servizi sociali e l'importante contrapposto principio del rispetto e della conservazione della vita familiare. Il caso in esame, tuttavia, non lascia dubbi sull'incapacità del sistema di proteggere questi ricorrenti bambini da negligenza e abusi gravi e di lunga durata.
75. Di conseguenza, c'è stata una violazione dell'Articolo 3 della Convenzione.

### *Diritto dell'Unione Europea*

#### **Direttiva 2011/36/EU (Direttiva anti-tratta), 2011**

##### **Articolo 13 Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani**

1. I minori vittime della tratta di esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione. Nell'applicazione della presente direttiva è innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore

2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15.

#### **Articolo 14 Assistance e support to child victims**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese a proteggere, ad assistere e sostenere le vittime minorenni della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minore di età, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso. Gli Stati membri forniscono l'accesso all'istruzione entro un termine ragionevole ai minori vittime e ai figli delle vittime e offrono loro, conformemente al diritto nazionale, assistenza e sostegno a norma dell'articolo 11.
2. Gli Stati membri nominano un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui il minore stesso è identificato dalle autorità qualora, in virtù del diritto nazionale, un conflitto di interessi tra il minore e i titolari della responsabilità genitoriale impedisca a questi ultimi di assicurare l'interesse superiore del minore e/o di rappresentare il minore stesso.
3. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta di esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.
4. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 11.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- Linee guida del Consiglio economico e sociale sulla giustizia in materia di minori vittime e testimoni di reati, E/CN.15/2005/L.2/Rev.1, 25 maggio 2005  
<https://www.un.org/ruleoflaw/files/UNGuidelinesChildVictimsWitnesses.pdf>
- *UNODC, UNICEF, Manuale per professionisti e responsabili politici sulla giustizia in questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reati*
- UNICEF, Save the children: Il Diritto di ogni bambino ad essere ascoltato, 2011 [http://www.unicef.org/french/adolescence/files/Every\\_Childs\\_Right\\_to\\_be\\_Heard.pdf](http://www.unicef.org/french/adolescence/files/Every_Childs_Right_to_be_Heard.pdf)
- UNICEF Child e Youth Participation Resource Guide  
<https://sdgs.un.org/publications/unicef-child-and-youth-participation-resource-guide-17415>
- *Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore*
- *FRA, Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 2015*
- Amnesty International, *Fair Trial Manual*, Seconda edizione, 2014

## IV. Registrazione della nascita

I trattati sui diritti umani sanciscono il diritto di tutte le persone alla registrazione immediatamente dopo la nascita, e il diritto a un nome e ad una nazionalità dopo la nascita (Art 7 CDF, Art 24 (2) ICCPR, Art 18 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)). Il diritto dei minori di intraprendere un'azione legale o invocare procedimenti amministrativi per tutelare i propri diritti differisce nei vari paesi.

Sebbene gli Stati godano di un livello di discrezionalità riguardo alle misure utilizzate per l'iscrizione dei bambini, tali misure devono essere efficaci e coerenti con la CDF, in particolare il divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 2. Gli Stati non hanno soltanto il divieto di discriminare i bambini rispetto all'iscrizione della nascita in violazione dell'articolo 2, ma sono anche tenuti a prendere misure speciali per garantire che i gruppi di bambini vulnerabili vengano registrati.<sup>17</sup>

Oltre a garantire l'esistenza del bambino secondo la legge, la registrazione della nascita fornisce le basi per la salvaguardia dei diritti dei bambini, compreso l'accesso dei bambini alla giustizia. La registrazione è particolarmente importante per i minori rifugiati e richiedenti asilo che vengono separati dai genitori e un registro delle nascite può facilitare il ricongiungimento. I figli di migranti privi di documenti sono ad alto rischio di non essere iscritti, poiché i genitori potrebbero non registrare i bambini per timore di espulsione o altre sanzioni, come la firma imposta di dichiarazioni di rimpatrio volontario. In questi casi, i minori corrono un rischio maggiore di diventare apolide e bisogna incoraggiare i genitori perché iscrivano le nascite in modo che il diritto del bambino alla cittadinanza si possa applicare.<sup>18</sup>

### Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF) 1989

#### Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

### Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) 2006

#### Articolo 18 (2)

I bambini con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto dalla nascita a un nome, il diritto di acquisire una nazionalità e, per quanto possibile, il diritto di conoscere ed essere assistiti dai genitori.

### Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) 1996

#### Articolo 24(2)

Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

<sup>17</sup> Secondo le raccomandazioni della CRC agli Stati, questa categoria include, ma non è limitata a: bambini colpiti da conflitti armati e bambini sfollati interni, residenti illegali, stranieri e rifugiati, nomadi, gruppi minoritari, bambini nati fuori dal matrimonio, bambini appartenenti a gruppi indigeni e bambini che vivono in aree remote e rurali, bambini apolide, bambini con disabilità, bambini nati da genitori con disabilità e figli di genitori detenuti.

<sup>18</sup> John Tobin e Florence Seow, "Articolo 7: I diritti di registrazione delle nascite, un nome, la nazionalità e di conoscere ed essere assistiti dai genitori", in *The UN Convention on the Rights of the Child A Commentary* (pp. 517-550). Commenti di Oxford sul diritto internazionale (2019), pagg. 384-450 e, più specificamente, p. 393.

**Commento Generale Congiunto n. 4 (2017) del Comitato per la Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie e n. 23 (2017) del Comitato sui Diritti dell'Infanzia sugli obblighi dello Stato in materia di diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e rimpatrio\***

**Articolo 7**

20. La mancata iscrizione delle nascite può avere molti impatti negativi sul godimento dei diritti dei bambini, come i matrimoni precoci, la tratta, il reclutamento forzato e il lavoro minorile. Le iscrizioni delle nascite possono anche aiutare a ottenere condanne contro coloro che hanno abusato di un bambino. I minori non iscritti sono particolarmente a rischio di diventare apolidi quando nati da genitori che si trovano in una situazione di migrazione irregolare, a causa degli ostacoli all'acquisizione della cittadinanza nel paese di origine dei genitori e all'accesso all'iscrizione delle nascite e alla nazionalità nel luogo di nascita.
21. I Comitati sollecitano gli Stati parte ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che tutti i bambini siano immediatamente iscritti alla nascita e vengano rilasciati i relativi certificati, indipendentemente dal loro status migratorio o da quello dei loro genitori. Gli ostacoli legali e pratici all'iscrizione delle nascite dovrebbero essere rimossi, anche vietando la condivisione dei dati tra operatori sanitari o dipendenti pubblici responsabili delle iscrizioni presso le autorità preposte all'immigrazione; e non chiedere ai genitori di produrre la documentazione riguardante il loro status di migranti. Si dovrebbero inoltre prendere misure per facilitare l'iscrizione tardiva della nascita ed evitare sanzioni pecuniarie a causa dell'iscrizione tardiva. Ai bambini che non sono stati iscritti gli si dovrebbe garantire uguale accesso all'assistenza sanitaria, alla protezione, all'istruzione e ad altri servizi sociali.
22. Qualora i documenti di identità di un minore siano stati procurati irregolarmente per suo conto e il minore richieda il ripristino dei suoi documenti di identità, gli Stati parte sono sollecitati ad adottare misure flessibili nell'interesse superiore del minore, in particolare rilasciando documenti corretti ed evitando azioni penali in caso di contraffazione.

## V. Comunicazione a misura di bambino

### 1. Aspetti pratici

**Gli avvocati e i magistrati dovrebbero:**

- a) Essere consapevoli dell'interprete;
- b) Essere consapevoli del tempo, poiché lo stress e la fatica possono influire sulla capacità di partecipazione del bambino;
- c) Spiegare al bambino che va tutto bene qualora non conosca la risposta a una domanda;
- d) Eseguire un interrogatorio a misura di bambino, prestando particolare attenzione al linguaggio e al tono;
- e) Essere consapevoli che i bambini non saranno in grado di presentare la testimonianza con la stessa precisione degli adulti; e
- f) Garantire il più possibile che ci siano meno persone possibili in tribunale.<sup>19</sup>

**Orientamento in aula**

L'aula è in genere un luogo sconosciuto per i bambini. Molti esperti di tribunali per i minori e le famiglie raccomandano di permettere ai bambini di visitare un'aula di tribunale vuota prima dell'udienza programmata. Sotto la supervisione del personale del tribunale, ai bambini gli si dovrebbe permettere di esplorare l'aula, di sedersi in tutti i luoghi (incluso, in particolare, la panchina del giudice e il banco dei testimoni), e di esercitarsi a rispondere a semplici domande in preparazione della testimonianza. Nella misura in cui le risorse lo consentano, i funzionari giudiziari dovrebbero essere aperti alle richieste dei rappresentanti legali o tutori dei bambini migranti non accompagnati alle visite dei nostri tribunali prima dell'udienza iniziale. Inoltre, dovrebbero essere aperti ad altri modi per far familiarizzare i minori migranti non accompagnati con le operazioni giudiziarie.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ufficio del Giudice Capo per l'Immigrazione. 2004. "[Memorandum delle politiche e procedure operative intermedie 04-07: Linee guida per i casi di tribunali per l'immigrazione che coinvolgono minori stranieri non accompagnati](#)", in "I Clienti minorenni sono diversi: migliori prassi per rappresentare i minori non accompagnati". American Bar Association (ABA) Centro per l'istruzione legale continua (CLE), 2004.

<sup>20</sup> Ibid.

## 2. Come comunicare con un cliente minorenni

*I bambini con esperienza nei processi giudiziari hanno espresso le loro opinioni sulle caratteristiche utili e inutili di un avvocato in uno studio<sup>21</sup> condotto nel 1996 negli Stati Uniti come segue:*

### Caratteristiche utili in un intervistatore/avvocato:

- a) Prendersi il tempo per instaurare un rapporto con il cliente;
- b) Ascoltare il bambino per tutto il tempo necessario e sentirsi a proprio agio nei momenti di silenzio. Una buona comunicazione aumenterà la fiducia del bambino nell'avvocato. È pertanto, importante comunicare in modo adeguato, tenendo conto delle esigenze e delle capacità del bambino sin dal primo momento dell'incontro. La prima impressione che il bambino ha del suo avvocato di solito determinerà l'intera relazione. È quindi essenziale adattare il linguaggio e affrontare le cose in modo diverso con i bambini. Gli avvocati devono sempre tenere presente che ogni bambino avrà bisogni individuali diversi.
- c) Rispettare l'individualità del cliente;
- d) Essere consapevoli che alcuni clienti minorenni possono vedere un avvocato come un adulto che può proteggerli piuttosto che semplicemente come avvocato; e
- e) Essere consapevoli che in caso di negligenza o abuso, alcuni giovani potrebbero essere più preoccupati del fatto che i loro avvocati li proteggano da future negligenze o abusi piuttosto che essi mantengano le informazioni riservate

### Caratteristiche non utili in un intervistatore/avvocato:

- a) L'essere continuamente assenti o affrettati;
- b) Mantenere un comportamento ostile e indifferente e che non incoraggi la fiducia; e
- c) Usare una tecnica di colloquio ridotta che non contestualizzi l'esperienza di un bambino, tiene conto di altre considerazioni che riguardano il bambino
- d) Spiegare che va bene che il bambino dica "Non so" o "Non ricordo" piuttosto che sentirsi obbligato a trovare una risposta.

### Comunicazione a misura di bambino – suggerimenti utili:

1. Avere un tono gentile, rassicurante e amichevole
2. Usare un linguaggio semplice (evitare termini tecnici e gergali che i bambini non comprenderanno) e cambiare il registro linguistico in base all'età e alla maturità del bambino
3. Fare una domanda alla volta
4. Utilizzare frasi brevi e vocabolario semplice
5. Usare disegni, fotografie, immagini
6. Riconoscere che potrebbe essere necessario parlare "attraverso" un sostenitore
7. Permettere ai bambini di avere il tempo per rispondere
8. Indossare abiti meno formali
9. Monitorare la partecipazione del bambino e suggerire pause con pause aggiuntive se il bambino è in difficoltà o stanco
10. Evitare le domande tendenziose (ad esempio, non chiedere "Capisci"?), poiché i bambini spesso sono suggestibili e accondiscendenti, ciò potrebbe portare al minore a rispondere automaticamente "Sì"
11. Evitare l'uso di domande che comportano giudizi comparativi poiché i bambini potrebbero trovarli difficili o avere percezioni diverse (cioè grandi, piccoli, veloci, lenti)
12. Essere sensibile al linguaggio che il bambino possa trovare difficile da esprimere (cioè linguaggio sessuale o linguaggio sulle parti del corpo)

---

<sup>21</sup> Chaplan, Janet A., marzo 1996. "Prospettive della gioventù sull'etica degli avvocati: una relazione su sette interviste". *Fordham Law Review* 64 (1763), Marzo 1996. L'autore dello studio è un membro dell'American Bar Association Sezione del Litigation Task Force sui bambini, ed è stato in precedenza tutore legale presso Lawyers for Children, Inc. In questo studio ha esplorato la partecipazione di clienti privi di potere nei processi giudiziari alla luce dell'etica legale e come parte dello studio ha condotto una serie di interviste con i bambini che possono dare un quadro concreto su come hanno percepito il loro contatto con il loro avvocato.

13. Essere cauti su argomenti sensibili, ad es. esperienze traumatiche, informazioni sui loro genitori - non fare supposizioni
14. Non usare un linguaggio aggressivo, conflittuale o degradante
15. Non ripetere la stessa domanda più e più volte - potrebbe confondere il bambino
16. Evitare clausole multiple all'interno di frasi
17. Evitare più domande all'interno di domande, domande tendenziose e doppi negativi<sup>22</sup>
18. Ascoltare in moto attivo a ciò che il minore ha da dire senza cercare di sovra interpretare le sue parole
19. Ascoltare ciò che il minore ha da dire anche se non è direttamente collegato ai presunti fatti o reati
20. Comprendere che il vocabolario usato dai bambini è spesso diverso o ha significati diversi rispetto alle parole degli adulti
21. In genere, preferire gli incontri faccia a faccia piuttosto che via telefono o comunicazione virtuale
22. Stabilire regole chiare su quando il bambino può contattare l'avvocato e attendere una risposta. Sebbene questi metodi siano più efficaci dell'invio di una lettera, il bambino potrebbe voler contattare l'avvocato in qualsiasi momento e aspettarsi una risposta immediata. Trovare gli strumenti per spiegare ad ogni bambino le informazioni di cui ha bisogno per conoscere e adattare l'informazione al livello di maturità e capacità di ciascun bambino.

#### L'ascolto: metodi da utilizzare per dimostrare che ascoltiamo

1. Non verbali: annuendo, espressione facciale, contatto con gli occhi, linguaggio del corpo in generale. Cercare di stabilire e mantenere un contatto visivo appropriato (sorridenti, annuisci, usa segnali non verbali, ecc.). Ciò dimostra un rispetto positivo incondizionato, facilita l'apertura nell'oratore e aiuta il bambino a concentrarsi e ad ascoltare
2. Verbali: suoni positivi (mm, aha, ecc.), Tono della voce, domande aperte e chiuse, parafrasare, riassumere, tornare indietro con pensiero
  - Ripetere le affermazioni fatte dal bambino dicendo, ad esempio, "hai detto xxxx, con questo intendevi yyyy?". Questo è molto importante perché consente al bambino di fermarsi e pensare al contenuto reale di ciò che gli è stato detto e consente all'avvocato di verificare se il bambino ha capito correttamente.
  - Riassumere ciò che dice il bambino. Questa è un'abilità chiave per dare struttura al colloquio. L'avvocato può utilizzare questo strumento per confermare la comprensione del bambino del caso, mettere assieme i diversi aspetti sollevati dal bambino in una frase coerente, e quindi esplorare ulteriormente ciò che il bambino ha già detto inizialmente o spostare il colloquio su un nuovo argomento.

#### Metodi di comunicazione alternativa

1. Segni e simboli
2. Segni e simboli di Makaton (segni con le mani riconosciuti a livello internazionale) [www.makaton.org](http://www.makaton.org)
3. Sistemi di comunicazione con immagini: <http://www.pecs-unitedkingdom.com>

#### Kit di strumenti per la comunicazione creativa

1. Ai bambini può essere chiesto di scegliere giochi di ruolo, come persone, bottoni o pietre per rappresentare se stessi, i membri della famiglia, gli animali domestici, i professionisti. Si può chiedere ai bambini, nell'utilizzarli, chi è importante per loro, quanto vicino o lontano vogliono che le persone e gli altri bambini siano, il tutto per rievocare eventi passati o attuali ecc.
2. I bambini possono spesso comunicare attraverso oggetti di gioco cose che non possono o non vogliono esprimere verbalmente. I bambini potrebbero disegnare raffigurazioni della famiglia e della scuola, fare modelli, creare maschere di che rappresentino sentimenti.
3. Marionette e / o un giocattolo morbido possono essere usati per parlare con un bambino piccolo

<sup>22</sup> Coram Children's Legal Centre, Londra, "Liberare i diritti dei bambini: rafforzare la capacità dei professionisti nell'UE di soddisfare i diritti dei bambini vulnerabili" disponibile in: <https://www.ucc.ie/en/childlawclinic/ourwork/fullstory-715703-en.html>

di ciò che pensano o sentono. I bambini possono anche usare questi stessi per rievocare eventi o spiegare i sentimenti attuali. Infine, gli oggetti di gioco possono aiutare a distrarre un bambino e far sentire il bambino a suo agio.

4. Storie, filastrocche e poesie: i bambini possono usare la carta o le penne per creare le proprie storie, coinvolgendo ad esempio quello che lui o lei vuole che un nuovo affidatario sappia di loro? Potrebbero scrivere poesie, rime sui loro sentimenti. Gli si possono dare libri di racconti su argomenti specifici quando devono essere spiegati ai bambini piccoli, argomenti riguardanti la guerra, la migrazione, la morte, l'affidamento, ecc.
5. Aiuti visivi: carte con immagini di casa, scuola, eventi speciali (compleanno, festività) volti felici, tristi, arrabbiati per esprimere sentimenti
6. Apparecchiature informatiche: i bambini e i giovani possono utilizzare tablet e computer per creare le proprie informazioni da presentare ai professionisti sulle questioni che li riguardano.

Quando il minore non comprende o non parla la lingua del procedimento, l'avvocato avrà bisogno di:

- a) Garantire che le autorità competenti abbiano predisposto la presenza di un interprete per facilitare la comunicazione;
- b) Accertare che le autorità competenti abbiano provveduto a fornire la traduzione dei documenti più rilevanti del fascicolo del processo;
- c) Accertarsi che un interprete sia presente quando il bambino viene intervistato, anche direttamente dallo stesso avvocato.

### Fattori per un ambiente a misura di bambino

#### Ambiente fisico

1. La stanza è ben ventilata e confortevole
2. La stanza ha disegni colorati e poster
3. I posti sono delle dimensioni adeguate
4. Il bambino può sedere con la persona che desidera
5. L'ambiente è sicuro
6. La stanza è privata

#### Cosa fornire

1. Al bambino vengono forniti opuscoli informativi
2. Al bambino viene data la possibilità di porre domande
3. Vengono forniti cibo e bevande

#### Supporto e coinvolgimento

1. Il bambino è accompagnato da un genitore che gli dà supporto
2. Il bambino ha un adulto di supporto che lo aiuta
3. Gli adulti sono vestiti con abiti casual eleganti
4. La comunicazione è adeguata ai bambini

#### Logistica

1. Il bambino viene informato sulla riunione e luogo
2. Al bambino viene dato il trasporto per giungere alla riunione
3. L'incontro si svolge durante ore adeguate, con pause abbondanti
4. L'attesa è ridotta al minimo
5. Il contatto del bambino con altri soggetti ostili è strettamente limitato o impedito<sup>23</sup>

**Commento Generale Congiunto n. 4 (2017) del Comitato per la Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie e n. 23 (2017) del Comitato sui Diritti dell'Infanzia sugli obblighi dello Stato in materia di diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e rimpatrio**

17. Più specificamente, e in particolare nel contesto della valutazione dell'interesse superiore e nell'ambito delle procedure sulla determinazione dell'interesse superiore, ai minori dovrebbe essere garantito il diritto a:
- (...)
- (c) Far gestire il procedimento in materia di immigrazione da un funzionario o giudice specializzato, e qualunque colloquio svolto di persona da professionisti istruiti nella comunicazione con i bambini.

**Rapporto con il bambino e costruzione della fiducia: buone prassi (ECRE)<sup>24</sup>**

In Spagna, un consulente legale di una ONG ha fatto notare che adatta la durata della riunione e i suoi contenuti all'umore e alla situazione del bambino. Cerca di organizzare diverse riunioni se è necessario creare fiducia e fornire informazioni. Altri consulenti legali delle ONG hanno fatto notare che cercano di adattare gli incontri al livello di maturità del bambino.

Un consulente legale intervistato nel Regno Unito ha osservato che un buon consulente cercherebbe di incontrare il bambino fino a cinque volte per confermare una dichiarazione, lasciando il tempo per instaurare un rapporto di fiducia con il bambino. I consulenti legali hanno dichiarato che cercano di limitare gli incontri con i bambini a due ore. Un consulente ha anche detto che si considera buona prassi per un avvocato incontrare i bambini e discutere il caso con loro in preparazione all'udienza di appello. Tuttavia, il consulente ha aggiunto che nella pratica ciò non accade spesso.

A Linz, in Austria, una prima riunione di solito si svolge con il bambino circa due settimane dopo il suo arrivo nella struttura per l'assistenza ai giovani, dove vengono discussi il compito del consulente legale e la procedura di asilo. L'obiettivo principale del primo incontro è stabilire un rapporto con il bambino e creare fiducia. Ai bambini vengono forniti i dettagli di contatto dei loro consulenti legali e incoraggiati a contattare i consulenti in qualsiasi momento, nelle ore d'ufficio. Gli appuntamenti sono organizzati in modo flessibile, a volte per il giorno successivo, se necessario. Allo stesso modo, a Vienna, i minori non accompagnati possono richiedere ulteriori incontri con il loro consulente legale per preparare il colloquio con l'ente per i richiedenti l'asilo. I consulenti legali intervistati hanno dichiarato che adattano gli incontri e il loro metodo di comunicazione al singolo bambino che rappresentano.

Una consulente legale specializzata in casi di minori non accompagnati, in Belgio, ha dichiarato che nelle procedure di asilo incontra i minori da quattro a sei volte se il caso dovesse passare alla fase di appello, ma che organizzerebbe incontri supplementari se necessario in relazione a una valutazione sull'età, a nuove informazioni o in caso di modifiche sulla situazione del bambino.

**Per ulteriori informazioni, consultare:** DCI-Belgio, [Guida pratica per avvocati: come difendere un minore in conflitto con la legge?](#)

<sup>23</sup> Angela O'Connell, Child Law Clinic, Scuola di Diritto, University College Cork, Irlanda, Progetto FAIR di formazione Bulgaria 21-22 gennaio 2017. Emma Hurley, PhD candidate, School of Applied Psychology, University College Cork, Irlanda (Psicologia dello sviluppo - materiale su sviluppo degli adolescenti).

<sup>24</sup> ECRE, [Diritto alla Giustizia: Assistenza legale di qualità per minori non accompagnati](#), Rapporto Comparativo, ECRE 2014, p. 72



## Commission Members

Settembre 2021 (for an updated list, please visit [www.icj.org/commission](http://www.icj.org/commission))

### President:

Prof. Robert Goldman, United States

### Vice-Presidents:

Prof. Carlos Ayala, Venezuela

Justice Radmila Dragicevic-Dicic, Serbia

### Executive Committee:

Justice Sir Nicolas Bratza, UK

Dame Silvia Cartwright, New Zealand

(Chair) Ms Roberta Clarke, Barbados-Canada

Mr. Shawan Jabarin, Palestine

Ms Hina Jilani, Pakistan

Justice Sanji Monageng, Botswana

Mr Belisário dos Santos Júnior, Brazil

### Other Commission Members:

Professor Kyong-Wahn Ahn, Republic of Korea

Justice Chinara Aidarbekova, Kyrgyzstan

Justice Adolfo Azcuna, Philippines

Ms Hadeel Abdel Aziz, Jordan

Mr Reed Brody, United States

Justice Azhar Cachalia, South Africa

Prof. Miguel Carbonell, Mexico

Justice Moses Chingengo, Zimbabwe

Prof. Sarah Cleveland, United States

Justice Martine Comte, Francia

Mr Marzen Darwish, Syria

Mr Gamal Eid, Egypt

Mr Roberto Garretón, Chile

Ms Nahla Haidar El Addal, Lebanon

Prof. Michelo Hansungule, Zambia

Ms Gulnora Ishankanova, Uzbekistan

Ms Imrana Jalal, Fiji

Justice Kalthoum Kennou, Tunisia

Ms Jamesina Essie L. King, Sierra Leone

Prof. César Landa, Peru

Justice Ketil Lund, Norway

Justice Qinisile Mabuza, Swaziland

Justice José Antonio Martín Pallín, Spain

Prof. Juan Méndez, Argentina

Justice Charles Mkandawire, Malawi

Justice Yvonne Mokgoro, South Africa

Justice Tamara Morschakova, Russia

Justice Willy Mutunga, Kenya

Justice Egbert Myjer, Netherlands

Justice John Lawrence O'Meally, Australia

Ms Mikiko Otani, Japan

Justice Fatsah Ouguergouz, Algeria

Dr Jarna Petman, Finland

Prof. Mónica Pinto, Argentina

Prof. Victor Rodriguez Rescia, Costa Rica

Mr Alejandro Salinas Rivera, Chile

Prof. Marco Sassoli, Italy-Switzerland

Mr Michael Sfard, Israel

Justice Ajit Prakash Shah, India

Justice Kalyan Shrestha, Nepal

Ms Ambiga Sreenevasan, Malaysia

Justice Marwan Tashani, Libya

Mr Wilder Tayler, Uruguay

Justice Philippe Texier, Francia

Justice Lillian Tibatemwa-Ekirikubinza, Uganda

Justice Stefan Trechsel, Switzerland

Prof. Rodrigo Uprimny Yepes, Colombia



International  
Commission  
of Jurists

Rue des Buis 3  
P.O. Box 1270  
1211 Geneva 1  
Switzerland

**t** + 41 22 979 38 00  
**f** +41 22 979 38 01  
[www.icj.org](http://www.icj.org)